

# APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE - MACCHINE AGRICOLE RACCOGLIFRUTTA

**INAIL**

Istruzioni per la prima verifica periodica  
ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

**2020**

**COLLANA RICERCHE**

# APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE - MACCHINE AGRICOLE RACCOGLIFRUTTA

**INAIL**

Istruzioni per la prima verifica periodica  
ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

**2020**

## **Pubblicazione realizzata da**

### **Inail**

Dipartimento innovazioni tecnologiche  
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

### **Autori**

Sara Anastasi<sup>1</sup>, Luigi Monica<sup>1</sup>, Davide Gattamelata<sup>1</sup>, Leonardo Vita<sup>1</sup>

### **con la collaborazione di**

Fabio Giordano<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

### **per informazioni**

**Inail** - Dipartimento innovazioni tecnologiche  
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici  
via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma  
dit@inail.it  
**www.inail.it**

© **2020 Inail**

ISBN 978-88-7484-609-2

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nelle pubblicazioni, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell'Inail.

Le pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

## Premessa

L'articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L'Inail è preposta alla gestione, diretta o avvalendosi a soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all'Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

Nello specifico il presente elaborato descrive in dettaglio le macchine agricole raccoglifrutta, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l'attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e redazione del verbale di verifica).

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all'utenza.

Carlo De Petris  
*Direttore del Dipartimento innovazioni  
tecnologiche e sicurezza degli impianti,  
prodotti e insediamenti antropici*

*La riproduzione di stralci di norme UNI (UNI EN 16952) è stata autorizzata da UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione. L'unica versione che fa fede è quella originale reperibile in versione integrale presso l'UNI, e-mail: **diffusione@uni.com**, sito [www.uni.com](http://www.uni.com).*

# Indice

<b>1. Introduzione</b>	<b>7</b>
<b>2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di una macchina agricola raccoglifrutta</b>	<b>10</b>
<b>3. Richiesta di prima verifica periodica</b>	<b>11</b>
<b>4. Campo d'applicazione: macchina agricola raccoglifrutta</b>	<b>13</b>
4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo	15
4.2 Scheda tecnica macchina agricola raccoglifrutta	33
4.3 Verbale di prima verifica periodica macchina agricola raccoglifrutta	40
<b>Appendice - Liste di controllo</b>	<b>51</b>
<b>Appendice - Documentazione</b>	<b>56</b>



## 1. Introduzione

Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede una macchina agricola raccoglifrutta provveda a:

- dare **comunicazione di messa in servizio** dell'attrezzatura all'unità operativa territoriale (uot) Inail competente, che procede all'assegnazione della matricola;
- richiedere **la prima delle verifiche periodiche** all'unità operativa territoriale Inail competente secondo le periodicità indicate dall'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.; nello specifico per le macchine agricole raccoglifrutta, rientrando nel regime di verifica periodica in quanto ponti sospesi motorizzati, la periodicità prescritta è pari a due anni.

Le macchine agricole raccoglifrutta (comunemente denominate carri raccoglifrutta), seppure non siano esplicitamente richiamate nel sopra citato allegato VII, rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette al regime di verifica periodica di cui all'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08<sup>1</sup> e s.m.i.; nel d.m. 11 aprile 2011, infatti, tali attrezzature sono espressamente citate nella modulistica a quest'ultimo allegata: in particolare l'allegato IV al d.m. 11 aprile prevede una specifica scheda tecnica per le macchine agricole raccoglifrutta e un verbale di verifica periodica in cui sono esplicitamente richiamate dette attrezzature.

Le macchine agricole raccoglifrutta rientravano nel previgente regime di collaudo e verifica periodica definito dal d.m. del 4 marzo 1982 "Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati". Nello specifico tali attrezzature ricadevano nel soprarichiamato decreto (attualmente ancora vigente per le attrezzature non marcate CE), in quanto impianti speciali di cui al punto 9 dell'allegato A al d.m. 4 marzo 1982 ed erano soggette ad un collaudo prima della messa in servizio e a verifiche biennali volte ad accertarne lo stato di funzionalità e manutenzione ai fini della sicurezza dei lavoratori, ad opera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene il collaudo, l'art. 4 del decreto prevedeva che, trascorsi quaranta giorni dalla richiesta, qualora l'organo pubblico non avesse provveduto, l'apparecchio poteva essere egualmente messo in servizio, previa effettuazione del collaudo da parte di ingegnere o architetto abilitato a norma di legge, con rilascio, in ogni caso, di due copie del libretto di immatricolazione.

---

1 A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 81/08, ai sensi dell'art. 21, devono essere sottoposte al regime di verifica periodica anche le attrezzature di lavoro utilizzate da componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti.



Con l'entrata in vigore della Direttiva Macchine (recepita in Italia dal d.p.r. 459/96<sup>2</sup>) per le macchine marcate CE ricomprese nel campo di applicazione del d.m. 4 marzo 1982 è venuto meno l'obbligo di collaudo, mentre è rimasto vigente quello di verifica biennale, sempre ad opera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (cfr. circolare Ministeriale n. 9 del 12/01/2001 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale nella sezione documentazione).

Questo fino al 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, che ha definito le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche per tutte le attrezzature ricomprese nell'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Le macchine agricole raccoglifrutta sono così rientrate nel regime delle verifiche periodiche definito dall'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., per cui è prevista una comunicazione di messa in servizio all'unità operativa territoriale Inail competente, una prima verifica periodica di cui è titolare Inail e successive verifiche periodiche di competenza di Asl/Arpa o soggetti pubblici o privati abilitati, con cadenza biennale.

Poiché il d.m. 4 marzo 1982 comunque non risulta abrogato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito dei chiarimenti sulle modalità di gestione e sulle competenze delle verifiche sulle macchine agricole raccoglifrutta, con la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 e successivamente con la circolare n. 9 del 5 marzo 2013 (cfr. nella sezione documentazione). In sintesi:

- un carro raccoglifrutta non marcato CE, già oggetto di collaudo e/o verifiche, non deve essere sottoposto a prima verifica periodica da parte di Inail, ma rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Per le macchine già immatricolate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del d.m. 4 marzo 1982 è necessario procedere alla riconversione della matricola, procedendo con una nuova richiesta di comunicazione di messa in servizio, secondo le modalità previste e descritte nel paragrafo dedicato;
- un carro raccoglifrutta non marcato CE mai verificato resta soggetto al regime di collaudo previsto dal d.m. 4 marzo 1982. A tal fine il datore di lavoro deve procedere con la comunicazione di messa in servizio all'unità operativa territoriale Inail, secondo le modalità previste e descritte nel paragrafo dedicato. Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte di Inail, il datore di lavoro, come già previsto all'art 4 del d.m. 4 marzo 1982, potrà rivolgersi ad un tecnico (ingegnere o architetto abilitato a norma di legge) per effettuare il collaudo. Dopodiché la macchina rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima di cui al d.m.11 aprile 2011;

2 La direttiva macchine è entrata in vigore in Italia il 21 settembre 1996, recepita con il d.p.r. 459/96; tuttavia per le macchine di sollevamento o di spostamento persone è stata concessa la possibilità di continuare a costruirle secondo la previgente legislazione fino al 31 dicembre 1996. Ciò in pratica comporta che, dal 21 settembre 1996, una macchina agricola raccoglifrutta poteva essere immessa sul mercato marcata CE secondo la direttiva macchine ovvero assoggettata al regime di collaudo prescritto dal d.m. 4 marzo 1982.

- un carro raccoglifrutta marcato CE mai verificato deve essere immatricolato (secondo la procedura prevista da Inail per la comunicazione di messa in servizio) e successivamente sottoposto a prima verifica periodica da parte di Inail;
- un carro raccoglifrutta marcato CE già sottoposto a verifica ai sensi del d.m. 4 marzo 1982 ricade nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima di cui al d.m. 11 aprile 2011, ma è necessario provvedere alla riconversione della matricola (originariamente attribuita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), procedendo con una nuova richiesta di comunicazione di messa in servizio, secondo le modalità previste e descritte nel paragrafo dedicato.

## **2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di una macchina agricola raccoglifrutta**

Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede una macchina agricola raccoglifrutta provveda a dare comunicazione di messa in servizio all'unità operativa territoriale Inail.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale (CAD) e quindi agevolare l'utenza nell'inoltro di istanze esclusivamente per via telematica, l'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti.

Dal 27 maggio 2019, pertanto, la comunicazione di messa in servizio di un'attrezzatura di lavoro ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA, che consente la gestione informatizzata della richiesta.

Per ulteriori approfondimenti circa l'applicativo CIVA si rimanda alla circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 nella sezione documentazione.

È necessario prevedere una nuova comunicazione di messa in servizio anche per le macchine agricole raccoglifrutta precedentemente immatricolate dal Ministero del lavoro, come chiarito più dettagliatamente nell'introduzione.

### 3. Richiesta di prima verifica periodica

Il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità alla periodicità stabilita dall'allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere all'unità operativa territoriale Inail competente la prima delle verifiche periodiche per le macchine agricole raccoglifrutta.

La periodicità indicata nel suddetto allegato, come evidente dal punto 3.1.1 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011, rappresenta il termine ultimo entro il quale l'attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica. In assenza dell'effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l'attrezzatura non potrà, infatti, essere utilizzata.

Come previsto dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012 punto 1, la richiesta può ritenersi completa se contiene almeno le seguenti informazioni:

- indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici;
- dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (tipologia dell'attrezzatura di lavoro, matricola ENPI/ANCC/Ispesl/Inail/MLPS);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell'elenco di cui all'art. 2 comma 4 del d.m. 11 aprile 2011;
- data della richiesta.

Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti<sup>3</sup> dalla sopra richiamata circolare inizia il computo dei quarantacinque giorni entro i quali l'Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail.

Dal 27 maggio 2019 la richiesta di prima verifica periodica di un'attrezzatura di lavoro ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA, che l'Inail ha implementato per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto all'utenza.

<sup>3</sup> I termini temporali sono stati ridotti da sessanta a quarantacinque giorni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n. 255 del 30/10/2013).

Per ulteriori approfondimenti circa l'applicativo CIVA si rimanda alla circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 nella sezione documentazione.

La prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità della configurazione dell'attrezzatura a quella/e indicata/e dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. La prima verifica prevede anche la redazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura. La compilazione di detta scheda, la verifica dell'attrezzatura e la redazione del verbale di prima verifica periodica saranno descritti nel prosieguo del documento.

## 4. Campo d'applicazione

Il presente documento si applica alla macchina agricola raccoglifrutta (comunemente denominata carro raccoglifrutta) che può essere definita come una piattaforma di lavoro elevabile semovente o trainata fuoristrada per frutteti (su ruote o su cingoli), progettata per lavorare su terreno naturale sconnesso, per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura, o altre operazioni relative al frutteto dalla posizione di lavoro.

Come detto le macchine agricole raccoglifrutta, ad azionamento motorizzato e manuale, rientrano nel regime di verifica periodica di cui all'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. assimilati a ponteggi sospesi motorizzati secondo le prescrizioni individuate per gli impianti speciali di cui al punto 9 dell'allegato A al d.m. 4 marzo 1982, per cui devono presentare le caratteristiche tecniche che in tale allegato sono richiamate, ovvero:

- 1) piattaforme con portata utile superiore a 350 kg;
- 2) piattaforme a più piani di lavoro;
- 3) piattaforme aventi lunghezza superiore a 4 m.

Alla luce di quanto sopra, le macchine agricole raccoglifrutta che non ricadono nelle fattispecie indicate nell'allegato A, non essendo assimilabili a ponteggi sospesi motorizzati, non rientrano nel regime di verifica periodica come tali; laddove tuttavia dette attrezzature ricadano nella definizione di ponti mobili sviluppabili su carro (ovvero di *piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma attraverso una posizione di accesso definita*) sono soggette a verifica periodica, secondo le periodicità indicate nell'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i. per tali attrezzature. Un esempio è rappresentato dalle cosiddette *girette* (Figura 1), che, non presentando nessuna delle caratteristiche elencate sopra per gli impianti speciali, non si qualificano come carri raccoglifrutta e pertanto sono soggette a verifica periodica come ponti mobili sviluppabili su carro a prescindere dalla specifica destinazione d'uso, che potrebbe prevedere la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura, o altre operazioni relative al frutteto.




**Figura 1:** Piattaforme di lavoro elevabili da frutteto

Allo stesso modo, tenuto conto della definizione di macchina agricola raccogli-frutta specificata nella circolare n. 30 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 giugno 1982 (cfr. nella sezione documentazione), le macchine raccogli-frutta che non risultano dotate di strutture di sollevamento della piattaforma di lavoro (del tipo a pantografo, telescopica o a colonna) sono escluse dal regime delle verifiche periodiche previsto per i carri raccogli-frutta (Figura 2).




**Figura 2:** Carro raccogli-frutta con piattaforma fissa

Altre macchine possono invece essere trainate da un trattore (Figura 3) ovvero essere dotate di separato dispositivo porta cassoni (Figura 4): laddove presentano le caratteristiche sopra indicate ricadono nel regime di verifica periodica come macchine agricole raccoglifrutta.



**Figura 3:** Esempio di macchina trainata



**Figura 4:** Esempio di macchina con dispositivo portacassoni separato

#### 4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo

La norma specifica per questa tipologia di macchine è la EN 16952:2018 che tratta le macchine agricole raccoglifrutta più diffuse e che, se utilizzata unitamente alla EN ISO 4254-1 "Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali " (per i pericoli significativi comuni a tutte le macchine agricole (semoventi, portate, semiportate e trainate) e alla EN 15811:2009 "Macchine agricole - Ripari fissi e ripari interbloccati con o senza meccanismo di bloccaggio del riparo per parti di trasmissioni in movimento" garantisce presunzione di conformità alla direttiva macchine, ad eccezione dei requisiti essenziali di sicurezza 1.3.4, 1.5.2, 1.5.16, 3.4.2 e 3.4.6. Si precisa che il campo di applicazione della norma EN 16952 non copre tutte le tipologie di macchine agricole raccoglifrutta che ricadono nel regime di verifica periodica, mentre tratta taluni esemplari non assoggettati alle prescrizioni dell'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. come macchine agricole raccoglifrutta, come evidenziato nel presente paragrafo. Inoltre la EN 16952 non affronta i pericoli connessi all'adozione di nastri trasportatori ed elevatori di bin.

Nei casi in cui la norma in questione non si applica il riferimento per gli aspetti costruttivi e in particolare le dotazioni di sicurezza sono da rintracciare nell'allegato I alla direttiva macchine.



La tabella sotto riporta la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma.

Norma EN	Data pubblicazione in GUUE	Recepimento UNI
EN 16952:2018	19/03/2019	UNI EN 16952:2018

Si precisa che l'adozione di una norma armonizzata pubblicata in Gazzetta Ufficiale seppure dia presunzione di conformità alla direttiva di prodotto specifica (ovvero ai requisiti essenziali di sicurezza in essa trattati), è a carattere volontario e fornisce un'indicazione dello stato dell'arte, determinando il livello di sicurezza che ci si aspetta da un determinato tipo di prodotto in quel dato momento: il fabbricante della macchina che sceglie di adottare soluzioni tecniche diverse, anche se desunte da altre specifiche tecniche, deve poter dimostrare che tali soluzioni sono conformi ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute pertinenti e forniscono un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che si otterrebbe con l'applicazione delle indicazioni della norma armonizzata specifica.

Si riportano di seguito alcuni estratti della citata norma, propedeutici all'attività di verifica, in quanto riferiti ai principali dispositivi di sicurezza previsti per la specifica attrezzatura.

La norma tecnica UNI EN 16952:2018 tratta le piattaforme di lavoro fuoristrada semoventi per operazioni in frutteto che operano a un'altezza massima inferiore a 3 metri<sup>4</sup> ovvero piattaforme di lavoro fuoristrada per le operazioni di frutteto (WPO) definite come: *macchina semovente usata in agricoltura, progettata per lavorare su terreni naturali non coltivati o terreni sconnessi, che consiste come minimo di una piattaforma di lavoro con comandi, una struttura estensibile e un carro di base, dove la proiezione verticale del centro dell'area della piattaforma in tutte le configurazioni della piattaforma alla massima inclinazione del carro di base specificata dal costruttore è sempre all'interno delle linee di ribaltamento, per le quali è consentito spostarsi sia con una piattaforma di lavoro abbassata sia sollevata e che è controllata da un punto di comando sul carro di base o sulla piattaforma di lavoro, che è destinata a muovere almeno due persone in posizioni di lavoro in un frutteto in modo da effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto dalla piattaforma di lavoro.*

<sup>4</sup> Per le macchine con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri il fabbricante dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs. 17/2010.



**Figura 5:** Esempi di macchine nel campo di applicazione della EN 16852

La norma EN 16952:2018 quindi esclude tutte quelle macchine che hanno il centro dell'area della piattaforma al di fuori delle linee di ribaltamento e tutte le altre macchine elencate al punto 1.2 ed esemplificativamente rappresentate nell'appendice E della medesima (Figura 6).



**Figura 6:** Esempi di macchine escluse dal campo di applicazione della EN 16952

Si precisa che le attrezzature di lavoro riportate nella figura 6 lettere a), b) e c) ricadano nella definizione di ponti mobili sviluppabili su carro e sono soggette a verifica periodica, secondo le periodicità indicate nell'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Si riportano di seguito alcuni estratti della norma EN 16952:2018, propedeutici all'attività di verifica, in quanto riferiti ai principali dispositivi di sicurezza previsti per la specifica attrezzatura.

<b>TELAIO</b>
<b>§ 5.3 Telaio</b>
<p><b>5.3.1</b> Un allarme udibile deve iniziare quando la macchina inizia a spostarsi in direzione di retromarcia e deve durare finché la macchina si muove in direzione di retromarcia, oppure deve essere fornita una camera di visione posteriore secondo la ISO 16001 con cui la zona di pericolo dietro la macchina possa essere in chiara visione dell'operatore.</p> <p><b>5.3.2</b> Ogni WPO deve avere un segnale visivo e acustico facilmente identificabile e chiaramente percepibile almeno dal guidatore per indicare che l'inclinazione della macchina in ciascuna direzione si sta avvicinando alla pendenza massima operativa indicata dal costruttore nel manuale di istruzioni.</p> <p>L'avvio del segnale visivo e acustico deve essere preferibilmente fatto in maniera graduale. Almeno il segnale visivo deve essere avviato al 70% della massima pendenza operativa e il segnale acustico deve raggiungere piena intensità al 90% della massima pendenza operativa.</p> <p>Quando avanzando fuori dalla posizione di trasporto è raggiunta la massima pendenza operativa data dal costruttore nel manuale di istruzioni e determinata secondo il 6.1.4.2 la WPO deve avere un dispositivo che ferma automaticamente la WPO e deve essere impedita la ripresa dello spostamento e ogni altro movimento che conduce a ulteriore instabilità. È permessa la tolleranza di più o meno 10% della massima pendenza operativa. Devono essere permessi movimenti per ridurre l'instabilità. Il riavvio dell'avanzamento e di altri movimenti deve essere permesso solo quando la stabilità è di nuovo assicurata dopo un'azione intenzionale dall'operatore. Il dispositivo deve essere costruito in modo da rispettare i requisiti del 5.11.</p> <p><b>5.3.3</b> Ogni elemento di bloccaggio deve essere fissato in modo sicuro contro lo sgancio e la perdita non intenzionali.</p> <p><b>5.3.4</b> Ciascuna WPO deve essere equipaggiata con freni di servizio su almeno due ruote dello stesso asse. [...]</p> <p>Deve essere fornito un dispositivo per collegare una barra di traino. [...]</p> <p><b>5.3.6</b> La WPO deve essere fornita di un dispositivo che eviti l'uso non autorizzato (ad esempio interruttore bloccabile).</p> <p><b>5.3.7</b> Il rispetto dei limiti di velocità specificati, quando la piattaforma è fuori dalla posizione di trasporto, deve essere ottenuto automaticamente.</p> <p>Non deve essere possibile superare la velocità di avanzamento di 0,7 m/s con la piattaforma di lavoro fuori dalla posizione di trasporto. Il dispositivo per limitare la velocità deve essere in accordo con il 5.11.</p> <p>Quando il carico sulla piattaforma non supera il carico nominale come definito in A.3.1</p>

meno il peso di tutti i bins pieni, allora è permessa una velocità di avanzamento fino a 1,4 m/s. Tutti gli altri carichi verticali (persone e utensili di lavoro) devono essere tenuti in considerazione. Questo deve essere assicurato da un sistema di controllo automatico che limita la velocità secondo il carico misurato sulla piattaforma. Il sistema deve essere in accordo con il 5.11.

Nella posizione di trasporto la massima velocità di avanzamento da progetto non deve superare 3,6 m/s. Se la massima velocità di avanzamento nella posizione di trasporto è limitata da un sistema di controllo automatico, tale dispositivo per limitare la velocità deve essere in accordo con il 5.11.

**5.3.8** WPO che si sposta alla velocità massima secondo 5.3.7 sulla massima pendenza operativa data dal costruttore nel manuale di istruzioni, deve essere in grado di essere arrestata in distanze non superiori a quelle date nel Prospetto 2. [...]

Prospetto 2 - Distanze di frenatura a seconda della velocità

Velocità massima secondo 5.3.6 e 5.7.1 [m / s]	Massima Distanza di frenatura [m]
0,35	0,5
0,7	1
1,4	2
3,6	5

**5.3.9** I ripari devono rispettare la EN 15811. Devono essere forniti per impedire alle persone che si trovano alle posizioni di lavoro, o che stanno in piedi vicino alla WPO a livello del terreno o vicino ad altri punti di accesso, di toccare parti calde o parti pericolose del sistema di trasmissione, sia quando la piattaforma è nella posizione di trasporto che al di fuori di essa.

L'apertura o la rimozione di questi ripari deve essere possibile solo tramite un dispositivo collocato in una posizione totalmente chiusa e bloccabile (ad esempio cabina, contenitori) o tramite l'uso di utensili o chiavi fornite con la piattaforma.

Quando è previsto (ad esempio per la manutenzione ordinaria) che i ripari fissi siano rimossi regolarmente, allora i sistemi di fissaggio devono restare attaccati al riparo o alla macchina.

**5.3.14** Quando la piattaforma è fuori dalla posizione di trasporto il sistema di livellamento delle piattaforme autolivellanti (WPO auto-livellanti) deve essere avviato e deve operare automaticamente con un dispositivo in accordo col 5.11.

## PIATTAFORMA DI LAVORO

**5.6.1** Le dimensioni della piattaforma di lavoro devono essere progettate per poter accogliere almeno 2 persone. Quando la macchina è su terreno piano (pendenza zero), l'inclinazione della piattaforma non deve variare di più di 5° rispetto ad un piano orizzontale durante i movimenti della struttura estensibile, o dovuti ai carichi e alle forze durante il funzionamento.

Aggiustamenti manuali dell'inclinazione della piattaforma che superino i 5° sono accettabili purché la struttura estensibile sia stazionaria oppure - come in caso di WPO con valvole di controllo a passaggio totale che abbiano maniglie collegate meccanicamente ai cursori delle valvole - purché sia presente un dispositivo aggiuntivo che protegga contro l'azionamento involontario della maniglia di comando.

**5.6.2** Deve essere fornita protezione su tutti i lati di ciascuna piattaforma di lavoro per evitare la caduta di persone e materiali. La protezione deve essere fissata in modo sicuro alla piattaforma di lavoro e deve, come minimo, consistere di:

- a) corrente superiore, ad una altezza minima di 1,0 m;
- b) arresto al piede tubolare (corrente inferiore) collocato nella posizione più alta in accordo al 4.7.2.2 e alla figura 4 della norma ISO 4254-1;
- c) corrente intermedio che non dista più di 0,55 m dal corrente superiore oppure dall'arresto al piede.

Ai punti di accesso della piattaforma di lavoro deve essere fornito un varco di accesso che si apra verso l'alto o verso l'interno, con corrente superiore e intermedio.

Deve essere possibile mantenere in posizione chiusa il varco di accesso ed esso non deve essere rimovibile dalla WPO senza l'uso di utensili.

Ai punti di accesso alla piattaforma di lavoro non è richiesta la presenza di arresti al piede; se presenti, gli arresti al piede devono essere solidali al varco di accesso in modo tale che siano sollevati o spostati quando il varco è aperto (ad esempio, fissati al varco).

Ai punti di ingresso dei bins, non sono richiesti arresti al piede

Sui lati della macchina (verso il frutteto) il piano che contiene i correnti deve essere inclinato o inclinabile verso l'esterno fino a 10°<sup>5</sup>. Devono essere disponibili almeno tre posizioni: verticale, intermedia e completamente inclinata (massimo 10° da un piano verticale). [...]

La protezione come definita sopra deve essere fornita anche sulle estensioni della piattaforma; su queste estensioni, se necessario, il corrente intermedio e l'arresto al piede possono essere telescopici o articolati. Il corrente superiore, l'arresto al piede ed il corrente intermedio non devono interferire con l'accesso dei bin in tutte le posizioni di lavoro della macchina, quando il bin è nella sua normale posizione di lavoro.

**5.6.3** Per un accesso sicuro è richiesta una porta o una simile apertura. Qualunque parte delle protezioni che possa essere aperta per l'intento di accedere da parte di persone o bin alla piattaforma di lavoro non deve piegarsi o aprirsi verso l'esterno. Deve essere costruita in modo da ritornare automaticamente in posizione chiusa, oppure deve esse-

5 Nella traduzione italiana risulta omissso "rispetto al piano verticale".

re interbloccata con un dispositivo di sicurezza in accordo con 5.11 per evitare che la WPO venga usata se non è chiusa e bloccata.

L'apertura involontaria non deve essere possibile.

La larghezza minima di apertura per l'accesso alla piattaforma di lavoro deve essere 420 mm. La larghezza massima dell'apertura per l'accesso deve essere 700 mm.

I correnti che scorrono o che sono incernierati verticalmente devono essere in grado di venire mantenuti nella posizione aperta con una sola mano mentre una persona entra ed esce dalla piattaforma o mentre un bin è preso dentro o fuori dalla piattaforma.

I mezzi di accesso non devono essere ostruiti da nessuna parte della macchina.

**5.6.4** Il pavimento della piattaforma di lavoro, compresa qualunque botola, deve essere resistente allo scivolamento, autodrenante e deve permettere alle foglie e ai frutti di essere espulsi. [...]

**5.6.5** Catene o cavi o altri elementi sensibili<sup>6</sup> non devono essere usati come correnti o porte di accesso. Intervalli non protetti dovuti al corrente in posizione sollevata o ad aperture tra due successive estensioni non devono misurare più di 120 mm in larghezza.

**5.6.6** Quando la distanza tra la quota di accesso e il pavimento della piattaforma di lavoro nella posizione di accesso supera 0,4 m, la WPO deve essere equipaggiata di scala/e di accesso secondo la norma EN ISO 4254-1.

I gradini oppure i pioli devono essere resistenti allo scivolamento e devono essere spazati in modo uguale su tutta la distanza tra il gradino o piolo inferiore e il pavimento della piattaforma.

**5.6.7** Devono essere forniti maniglie, mancorrenti o simili adeguati dispositivi secondo EN ISO 4254-1 per facilitare la salita della scala di accesso verso la piattaforma di lavoro. Devono essere posizionati in modo da evitare l'uso di comandi e tubazioni come maniglie o appoggi per i piedi.

**5.6.8** Tutte le WPO devono essere equipaggiate di un dispositivo di avvertimento udibile (ad esempio un clacson) operato<sup>7</sup> dalla piattaforma di lavoro.

**5.6.9** [...] il costruttore deve stabilire nelle istruzioni i valori delle vibrazioni nelle piattaforme di lavoro (vedi 7.1.1.2 n).

**5.6.10** Gli operatori sulla piattaforma devono essere protetti contro il rischio di essere schiacciati contro il pannello di controllo quando la piattaforma è in movimento. Questo requisito può essere soddisfatto ad esempio tramite comandi realizzati secondo il punto 5.7.1.

**5.6.12** Deve essere possibile regolare la posizione delle estensioni della piattaforma solo se:

- a) la regolazione è ottenuta tramite forza manuale. Lo sforzo per l'apertura e la chiusura deve essere adeguato a ciascuna delle pendenze permesse;

<sup>6</sup> Trattasi di un errore di traduzione; il termine inglese flexible deve intendersi come flessibili.

<sup>7</sup> La traduzione più precisa deve intendersi *attivato*.

oppure

b) la regolazione è ottenuta mediante potenza della macchina e il comando per questa regolazione è ad azione mantenuta secondo il punto 5.7.

Una volta che la posizione è stata definita la normale operatività non deve causare alcun movimento delle estensioni della piattaforma.

Il comando per regolare la posizione delle estensioni della piattaforma deve essere protetto contro l'attivazione involontaria. Qualunque requisito applicabile alla piattaforma di lavoro deve essere applicato anche alla estensione della piattaforma, tranne i requisiti per i correnti intermedi (vedere 5.6.2).

**5.6.13** Per evitare movimenti non intenzionali del bin sulla piattaforma durante il lavoro deve essere fornito un dispositivo per fissare i bin.

## STRUTTURA ESTENSIBILE

### Metodi per evitare il ribaltamento e il superamento degli sforzi ammissibili

#### 5.4.1.1 Generale

In aggiunta ai requisiti di A.4.4, le WPO devono essere fornite di sistemi di controllo che riducono il rischio di ribaltamento e il rischio di superamento degli sforzi ammissibili tramite una delle soluzioni equivalenti:

- a) sistema di controllo del carico e limitazione della corsa di sollevamento (vedere 5.4.1.2 e 5.4.1.3);
- b) limitazione della corsa di sollevamento con criterio di stabilità aumentata e sovraccarico (vedere 5.4.1.3 e 5.4.1.4 o 5.4.1.5).

#### 5.4.1.2 Sistema di controllo del carico

Il sistema di controllo del carico è un dispositivo di sicurezza e deve funzionare nel modo che segue:

- a) il sistema di rilevamento del carico deve essere efficace almeno in ogni situazione in cui la piattaforma è sollevata dalla sua posizione più bassa di più di 1 m o di più del 10% della massima altezza di sollevamento, prendendo il valore maggiore;
- b) deve dare un segnale ed un comando di stop in accordo con c) e d);
- c) quando il carico ha raggiunto il carico nominale deve essere attivato un avviso che consiste in una luce intermittente rossa situata in una posizione ben visibile insieme ad un segnale acustico udibile da ciascuna posizione<sup>8</sup> di comando. La luce deve continuare a lampeggiare per tutto il tempo in cui il sovraccarico è presente ed il segnale acustico deve suonare per periodi di almeno 5 s ripetuti ogni minuto;

<sup>8</sup> Il termine posizione deve intendersi come postazione.



d) dopo aver raggiunto il 110% del carico nominale e prima che il 120% del carico nominale sia superato, devono essere impediti tutti i movimenti azionati da una sorgente di potenza della piattaforma di lavoro, tranne l'abbassamento e/o altri movimenti per la riduzione del carico. I movimenti azionati<sup>9</sup> devono ripartire solo dopo che il sovraccarico è rimosso.

Il sistema di controllo del carico deve funzionare su:

- e) il carico totale sulla piattaforma e le estensioni se il 6.1.4.2.5 è rispettato, oppure
- f) il carico sulla piattaforma e separatamente su ciascuna estensione, se il 6.1.4.2.5 non è rispettato.

Il sistema di controllo del carico deve rispettare i requisiti del 5.11.

#### **5.4.1.3 Limitazione della corsa di sollevamento**

**5.4.1.3.1** Per evitare il ribaltamento della WPO o il superamento degli sforzi ammissibili sulla struttura della WPO, la corsa di sollevamento (ad esempio, le estensioni massime e minime della struttura estensibile) deve essere limitata automaticamente da arresti meccanici (vedere 5.4.1.3.2) o da dispositivi di arresto non meccanici (vedere 5.4.1.3.3).

#### **5.4.1.4 Criteri di sovraccarico innalzato<sup>10</sup> per piattaforme di lavoro di ridotte dimensioni**

WPO per due sole persone senza la possibilità di portare alcun bin sulla piattaforma possono essere escluse dal requisito del sistema di controllo del carico se rispettano il seguente "requisito di sovraccarico innalzato".

Per rispettare il requisito di "sovraccarico innalzato", la WPO deve essere progettata secondo il seguente criterio:

- a) Le dimensioni esterne della piattaforma di lavoro per due sole persone in qualunque sezione orizzontale devono dare una superficie di non più di 1,0 m<sup>2</sup> con nessun lato che misura più di 1,4 m;
- b) Per il solo test di sovraccarico descritto nel 6.1.4.3, il carico di prova deve essere il 150% del carico nominale.

#### **5.4.1.5 Criteri di sovraccarico innalzato per piattaforme di lavoro diverse da quelle di ridotte dimensioni**

Le WPO possono essere escluse dal requisito del sistema di controllo del carico se il test di stabilità secondo 6.1.4.2 e il test di sovraccarico secondo 6.1.4.3 sono svolti con il 200% del carico nominale ammesso.

<sup>9</sup> Deve intendersi motorizzati.

<sup>10</sup> Il termine innalzato deve intendersi avanzato.

### 5.4.3 Protezione contro i rischi relativi al movimento della struttura estensibile

**5.4.3.1** I punti di intrappolamento o cesoiamento tra parti in movimento che sono all'interno dell'area raggiungibile da persone quando si trovano sulla piattaforma o adiacenti/vicino al telaio della WPO a livello del terreno, devono essere evitati fornendo:

- distanze di sicurezza per evitare lo schiacciamento secondo la EN 349: 1993 + A1: 2008, oppure
- tramite ripari (ad es. ripari rigidi o flessibili sul meccanismo di sollevamento a forbice) in accordo con EN ISO 13857: 2008.

Se vengono utilizzate tendine protettive devono essere usate misure di progettazione appropriate per evitare per quanto possibile che foglie e rami siano trascinati. Le tendine protettive devono soddisfare i requisiti dell'allegato B.

**5.4.3.2** In alternativa agli spazi di sicurezza per evitare i punti di cesoiamento o in alternativa ai ripari rigidi o flessibili sul meccanismo di sollevamento a forbice descritti nel 5.4.3.1, la seguente soluzione permessa: Il movimento verso il basso della piattaforma di lavoro deve essere fermato automaticamente al "primo limite di discesa" (vedi figura 2) da un dispositivo di sicurezza in accordo con 5.11. Il "primo limite di discesa" è una posizione dove la distanza verticale tra le estremità più esterne del meccanismo di sollevamento a forbice è non meno di 500 mm, in modo che lo schiacciamento e il cesoiamento delle dita non possa avvenire.

Un ulteriore movimento verso il basso deve essere possibile solo dopo un ritardo di almeno 3 s. Un ulteriore comando di abbassamento dato dall'operatore deve causare l'avvio di un allarme uditivo che si distingue facilmente e di un segnale visivo che operino per almeno 1.5 s prima che la piattaforma di lavoro possa essere abbassata.

La velocità di abbassamento non deve superare il 50% della velocità media di abbassamento sopra il "primo limite di discesa".

Arresto e riavvio della discesa da qualunque posizione della struttura estensibile tra il 'primo limite di discesa' e il punto di accesso dal terreno devono essere soggetti alle stesse condizioni di ritardo, di allarme e velocità, come specificate per la discesa quando la piattaforma non è sollevata sopra il "primo limite di discesa".

In tutti i casi l'allarme uditivo e visivo devono continuare a funzionare durante tutte le operazioni di abbassamento della struttura estensibile sotto il "primo limite di discesa". Se la velocità media di abbassamento sopra "il primo limite di discesa" non è superiore a 0,2 m / s, la riduzione di velocità non è necessaria.

**5.4.3.3** In aggiunta al riparo rigido o flessibile sul meccanismo di sollevamento a forbice, come descritto in 5.4.3.1 o in aggiunta alle misure protettive descritte in 5.4.3.2, deve essere installato un dispositivo protettivo progettato per rilevare la presenza di una persona (costola sensibile). Questo dispositivo protettivo deve funzionare solo durante l'abbassamento e, quando viene azionato, deve fermare tutti i movimenti pericolosi della piattaforma e mantenerli arrestati. La riattivazione del movimento non deve avvenire automaticamente dopo che la costola sensibile cessa di essere attivata, ma deve essere possibile solo dopo un'azione intenzionale dall'operatore.

Sistemi di rilevamento a cavo non sono considerati adeguati per soddisfare questo requisito.

[...]

#### **5.4.4 Mantenimento della posizione della piattaforma di lavoro**

Quando la piattaforma di lavoro di una WPO necessita di essere sollevata per operazioni di servizio o manutenzione ordinaria deve essere fornito un meccanismo di blocco meccanico per permettere alla struttura estensibile di essere mantenuta nella posizione richiesta. Questo supporto deve essere in grado di supportare una piattaforma di lavoro senza carico e di essere operato da una posizione sicura; non deve causare danno ad alcuna parte della WPO (vedere 7.2.1.6).

Quando è previsto, ad esempio per manutenzione, che i ripari fissi debbano essere rimossi regolarmente allora i sistemi di fissaggio devono restare attaccati al riparo o alla macchina.

#### **5.4.5 Velocità di sollevamento e di abbassamento della piattaforma**

Non deve essere possibile superare la velocità di 0,4 m/s per innalzare ed abbassare la piattaforma (vedere anche 5.4.3).

### **COMANDI**

**5.7.1** In aggiunta al 4.5 della EN ISO 4254-1: 2015, le WPO devono essere fornite con comandi realizzati in modo che tutti i movimenti della WPO possono avvenire solo mentre i comandi sono azionati. I comandi, una volta rilasciati, devono automaticamente tornare in posizione neutra. Come eccezione al paragrafo precedente, la funzione di avanzamento può avere una modalità automatica in cui lo spostamento in avanti è iniziato e mantenuto da una postazione dell'operatore<sup>11</sup>.

Nella modalità automatica, la funzione di avanzamento deve iniziare dopo l'attivazione di un comando dedicato e può procedere dopo il rilascio del comando, purché:

- a) la velocità della macchina sia automaticamente limitata a 0,35 m/s;
- b) la presenza del guidatore è garantita, entro un'area avente un raggio di 1000 mm centrata nei comandi di guida, tramite un dispositivo come ad es. un tappeto sensibile alla pressione, un pavimento sensibile alla pressione, un sensore ottico ecc. Il rilevamento della presenza del guidatore non deve basarsi su alcuna azione del guidatore

<sup>11</sup> Deve intendersi che la modalità automatica è prevista se l'operatore resta nella postazione di comando dalla quale ha impartito l'avanzamento.

tranne la sua presenza. Se la presenza del guidatore cessa di essere rilevata, tutti i movimenti azionati devono fermarsi e la riattivazione deve essere possibile solo tramite un'azione intenzionale. Se il dispositivo per rilevare la presenza dell'operatore è un tappeto sensibile alla pressione o un pavimento sensibile alla pressione, deve rispettare i requisiti della norma EN ISO 13856-1: 2013 come applicabili.

- c) un comando di arresto di emergenza è fornito sui lati di lavoro della piattaforma per ciascun operatore, come previsti dal costruttore e specificati nel manuale dell'operatore; la distanza tra i comandi di emergenza non deve superare i 1700 mm e non deve essere inferiore a 850 mm;
- d) in caso di modalità automatica, un segnale ottico deve indicare che la WPO è nella modalità automatica.

Tutti i comandi devono essere costruiti in modo da evitare l'azionamento involontario. I comandi azionati con la mano sulla piattaforma devono essere protetti contro l'azionamento involontario mantenuto. Questa protezione deve evitare ulteriori movimenti della macchina nella direzione dell'intrappolamento o permettere all'operatore di invertire o arrestare il movimento che sta causando l'intrappolamento. I comandi operati<sup>12</sup> tramite il piede nella piattaforma devono essere circondati da una protezione ed avere una superficie resistente allo scivolamento.

I comandi devono essere posizionati in modo da evitare pericoli per l'operatore derivanti dagli elementi mobili della WPO.

**5.7.2** La direzione di tutti i movimenti della WPO deve essere chiaramente indicata su o vicino ai comandi tramite parole o simboli. Tutti i comandi devono essere disposti, ove possibile, in modo da essere utilizzati in modo logico.

**5.7.3** I dispositivi di comando devono essere situati sulla piattaforma di lavoro. Ciò non impedisce di fornire comandi duplicati che siano usati da un'altra posizione sulla piattaforma, sulla base o a livello del terreno. I comandi duplicati devono essere protetti contro l'utilizzo non autorizzato e possono essere utilizzati come dispositivi di emergenza (vedere 5.7.8 e 5.7.9).

I comandi duplicati e quelli sulla piattaforma devono essere interbloccati in modo che sia possibile utilizzare la WPO solo da una posizione di comando allo stesso tempo.

Una singola posizione di comando<sup>13</sup> deve essere attivata usando un comando dedicato, che deve essere protetto contro attivazione involontaria e che deve dare informazioni agli operatori su quale posizione di comando è attiva in quel momento.

Il comando per attivare una posizione deve rispettare il 5.11. Questo si applica anche in caso di posizione di guida reversibile.

Se sono usati sistemi di comando senza fili devono rispettare l'appendice B<sup>14</sup> (normativa). L'utilizzo della struttura estensibile e la funzione di guida elevata devono essere possibili solo quando i comandi senza fili sono collocati sulla piattaforma in una posizione specificatamente progettata dal costruttore.

<sup>12</sup> Deve intendersi azionati.

<sup>13</sup> Deve più precisamente intendersi "una sola postazione di comando alla volta..."

<sup>14</sup> Trattasi di un refuso, l'appendice a cui riferirsi è la C.

Il dispositivo per rilevare la presenza del comando senza fili non deve essere facile da bypassare e deve essere in accordo con il 5.11.

**5.7.4** Le WPO devono essere equipaggiate in ciascuna posizione<sup>15</sup> di comando con arresti di emergenza in accordo con EN ISO 13850. Gli arresti di emergenza non sono richiesti sulle WPO con valvole di controllo a passaggio totale che abbiano maniglie collegate meccanicamente ai cursori delle valvole (intervento manuale).

**5.7.7** WPO devono essere dotate di un sistema (preferibilmente una unità secondaria di potenza, in alternativa di una pompa manuale o valvole che utilizzano la gravità per l'abbassamento) appropriato per assicurare che, se la sorgente principale di potenza interrompe l'erogazione<sup>16</sup> (ad es. per fine carburante, batteria scarica), la piattaforma di lavoro possa essere riportata in sicurezza ad una posizione dalla quale sia possibile abbandonarla senza pericolo, considerando la necessità di eseguire manovre per evitare eventuali ostacoli.

La posizione dei comandi del sistema<sup>17</sup> deve essere facilmente accessibile dal terreno e dalla piattaforma di lavoro (vedere 5.7.4).

I requisiti di cui sopra non vanno applicati se lasciare o raggiungere qualsiasi posizione sulla piattaforma di lavoro è possibile con altri mezzi (ad esempio per mezzo di scale fissate alla macchina). Questi mezzi non devono costituire intralcio ai movimenti degli operatori.

**5.7.8** Superare (overriding) un arresto di emergenza secondo il 5.7.4 deve essere possibile solo:

- a) da una postazione di comando che non è in uso (ad esempio comandi a terra quando sono selezionati i comandi della piattaforma e viceversa); e/o
- b) per recuperare dalla piattaforma un operatore intrappolato/che non può agire.

Le funzioni di sicurezza possono essere superate (overriding) solo tramite l'uso di un selettore di modalità che sia indipendente dal dispositivo di selezione della postazione di comando. Questo selettore di modalità è un dispositivo di sicurezza che deve essere operato<sup>18</sup> da comando ad azione mantenuta, ad una velocità ridotta, un movimento per volta e deve essere protetto contro uso non autorizzato (vedere 7.2.5).

Devono essere forniti mezzi per proteggere il dispositivo di superamento dei sistemi di sicurezza contro l'uso scorretto e per dare evidenza visiva che tale dispositivo è stato usato o manomesso.

Questa evidenza deve restare fino a che i mezzi siano ripristinati nella condizione in cui erano prima che il dispositivo di superamento venisse utilizzato o raggiunto.

<sup>15</sup> Deve intendersi postazione.

<sup>16</sup> La traduzione più corretta sarebbe "in caso di guasto all'alimentazione".

<sup>17</sup> Deve intendersi posizione dei dispositivi di comando.

<sup>18</sup> Deve intendersi attivato.

Il ripristino alle condizioni originali deve richiedere l'uso di un utensile (ad esempio una password o un utensile fisico).

Il superamento dell'arresto di emergenza e dei dispositivi di sicurezza non deve essere possibile allo stesso tempo. In ogni caso, al fine di recuperare un operatore intrappolato/non in grado di agire è ammissibile il superamento di arresto di emergenza e dispositivi di sicurezza<sup>19</sup> allo stesso tempo. Il superamento del sistema di controllo del carico deve permettere il movimento della piattaforma sufficiente a recuperare l'operatore.

Il dispositivo per il superamento dell'arresto di emergenza e/o dei dispositivi di sicurezza non deve ridurre o annullare l'efficacia del dispositivo che evita l'abbassamento volontario secondo il 5.10.2.

## CILINDRI IDRAULICI

### 5.10.2 Dispositivo di sicurezza per cilindri che sostengono il carico

I cilindri che sostengono il carico devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza, in accordo con il 5.11 se elettronicamente gestito, che impedisca il movimento incontrollato dovuto alla rottura di un tubo esterno (inclusi quelli indicati in c)). Il dispositivo deve essere rilasciato solo da una forza esterna o da una forza interna causata dalla dilatazione termica interna cilindro. [...]

Devono essere:

- a) integrate al cilindro; oppure
- b) flangiate direttamente e rigidamente al cilindro; oppure
- c) posizionate vicino al cilindro e collegate ad esso tramite tubazioni rigide (il più corte possibile), aventi collegamenti saldati o flangiati calcolati allo stesso modo del cilindro.

Altri tipi di collegamento come quelli a compressione o svasati non sono permessi tra il cilindro e la valvola di blocco.

<sup>19</sup> La traduzione italiana riporta erroneamente il termine dispositivo di sicurezza, mentre il testo inglese è load sensing system ovvero sistema di controllo del carico.

## COMANDI SENZA FILI

### Allegato C - Normativo

Requisiti aggiuntivi per comandi e sistemi di controllo senza fili

#### C.2 Uso non autorizzato

Il trasmettitore non deve trasmettere finché i dispositivi per impedire l'uso non autorizzato sono attivi.

#### C.3 Limitazione del controllo

**C.3.1** L'attivazione del trasmettitore deve essere indicata sul trasmettitore e non deve avviare alcun movimento della WPO.

**C.3.4** Per evitare movimenti involontari dopo una situazione che ha causato l'arresto della WPO (ad esempio interruzione dell'alimentazione di potenza per guasto, sostituzione della batteria o condizione di segnale perso), il sistema deve dare in uscita comandi operativi che risultano in movimenti della WPO solo dopo che il guidatore della WPO ha riportato i comandi sulla posizione "off" per un periodo di tempo adeguato ossia ha ricevuto almeno un segnale a pacchetto.

**C.3.5** Ogni volta che il comando remoto non è selezionato, tutti i comandi operativi in uscita per i movimenti della WPO dal ricevitore devono essere disabilitati.

#### C.9 Avvisi

Quando ci si può aspettare che le persone si trovino in prossimità della WPO o di parti della WPO (ad esempio, durante lo spostamento della WPO, durante la rotazione della WPO) esiste il rischio che le persone siano intrappolate, investite, etc. allora devono essere forniti avvisi in aggiunta a quelli del punto 7.2

La WPO deve essere dotata di:

- a) una marcatura sull'accesso alla WPO, che informa che la WPO è dotata di un sistema di controllo senza fili; e
- b) o
  - 1) un segnale di avviso visivo continuo mentre il sistema di controllo senza fili è attivato

Oppure

- 2) un avviso automatico acustico e / o visivo prima dei movimenti della WPO

## MANUALE DI ISTRUZIONI

**7.1.1.1** [...] Il costruttore deve fornire un rapporto di prova dettagliando il sovraccarico e le prove funzionali che sono state svolte dal costruttore o dal suo rappresentante autorizzato.

### **7.1.1.8** Modifica dell'uso previsto

Almeno deve essere dato un avvertimento sul fatto che l'utilizzatore dovrebbe ottenere indicazioni ed approvazione dal costruttore in caso di modalità operative o condizioni di lavoro speciali che sono al di fuori di quelle previste dal costruttore (vedere 7.1.1.2 a)) Raccomandazioni/avvertimenti riguardo le attrezzature o gli accessori che possono essere aggiunti, in modo particolare se influenzano la stabilità.

**7.1.1.9** Devono essere dati i mezzi nel manuale d'istruzioni per registrare:

- a) I risultati degli esami e delle prove;
- b) le principali modifiche le principali riparazioni e per conservare i certificati.

## MARCATURA

**7.2.1** Una o più targhette durevoli del costruttore devono essere attaccate in modo permanente alla WPO in posizione facilmente visibile per dare le seguenti indelebili informazioni:

- [...]

- g) carico nominale, dato come numero ammesso di persone, utensili e numero di bin completamente pieni;
- h) per piattaforme di lavoro aventi diversi carichi nominali specificati, ciascun carico nominale con il numero ammesso di persone, utensili e numero di bin completamente pieni in kg deve essere dato per ciascuna specifica area della macchina (ad esempio per la piattaforma di lavoro e, se presenti, per l'estensione della piattaforma oppure per la posizione di trasporto e quella di lavoro);
- i) la massima forza manuale ammessa, in N;
- j) la massima velocità del vento ammessa, in m/s;
- k) inclinazione permessa dello chassis (massima pendenza operativa);
- l) informazioni sull'alimentazione idraulica, se è usata una sorgente di potenza idraulica esterna;
- m) informazioni sull'alimentazione elettrica, se è usata una sorgente di potenza elettrica esterna.

I sollevatori per il bin devono avere una targhetta fissata in modo permanente che indichi la massima capacità di carico.



Parte di queste informazioni possono essere ripetute in altre parti opportune della WPO.

**7.2.2** Le seguenti informazioni devono essere marcate in modo chiaro e permanente su ciascuna piattaforma di lavoro in una posizione facilmente visibile:

- a) il carico nominale in kg;
- b) il carico nominale dato come numero ammesso di persone, utensili;
- c) la massima forza manuale ammessa in N;
- d) la massima velocità del vento ammessa in m/s;
- e) se applicabile, carichi e forze speciali ammessi.

**7.2.3** I punti di ancoraggio per i sistemi di ritenuta, se presenti, devono essere marcati con "solo ritenuta" (a parole o con simboli) e con il numero di persone che allo stesso tempo possono utilizzare tale punto.

**7.2.10** Una versione sintetica delle istruzioni per l'uso della WPO deve essere affissa in modo chiaro e permanente in una posizione adeguata. Questa versione sintetica deve come minimo rimandare l'operatore alle istruzioni per l'uso.

**7.2.12** Ciascuna ruota deve essere marcata in modo permanente e chiaro in una posizione facilmente visibile con il massimo carico/massima pressione che il terreno potrà sopportare durante l'utilizzo della WPO.

## 4.2 Scheda tecnica per macchina agricola raccoglifrutta

La prima verifica periodica riguarda l'attrezzatura nel suo complesso e prevede anche la redazione di una scheda tecnica, che costituisca un riferimento per le verifiche periodiche successive.

La compilazione della scheda tecnica, infatti, è funzionale a consentire l'identificazione dell'attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia nella prima che nelle successive); prevede il recupero di tutte le informazioni necessarie ad individuare l'attrezzatura, reperibili dalla documentazione a corredo della stessa (istruzioni e dichiarazione CE di conformità) ovvero rilevabili direttamente sull'attrezzatura al momento della verifica (evenienza questa cui ricorrere solo in caso di mancata indicazione sulla documentazione e che per chiarezza dovrebbe essere specificata sulla scheda).

Laddove, invece, dette informazioni non risultino rinvenibili dalla documentazione né facilmente rilevabili direttamente sull'attrezzatura, il verificatore dovrà indicare "informazione non disponibile/non reperibile".

Per la compilazione della scheda tecnica è necessario quindi avere a disposizione le istruzioni in lingua italiana fornite dal fabbricante a corredo della macchina; qualora il datore di lavoro non disponga delle suddette istruzioni (perché non fornite dal fabbricante, smarrite o non disponibili nel luogo di lavoro) o le stesse non siano in lingua italiana, il verificatore non potrà procedere all'effettuazione della verifica e, pertanto, come previsto dalla circolare n. 11 del M.L.P.S. del 25 maggio 2012, i termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011 saranno interrotti, previo rilascio di verbale di sopralluogo a vuoto da cui siano rilevabili le cause che hanno determinato la mancata effettuazione della prestazione, fino a quando la documentazione mancante non sarà stata prodotta.

Il datore di lavoro dovrà, una volta recuperate le istruzioni dell'attrezzatura, procedere con una nuova richiesta di prima verifica periodica, a partire dalla quale decorreranno i termini dei quarantacinque giorni previsti.

Altri casi di interruzione o sospensione dei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011<sup>20</sup> sono riportati nella summenzionata circolare. In particolare, si interrompono ove il verificatore non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili e adeguatamente documentate.

Si sospendono i termini, invece, qualora nel corso della verifica periodica si renda

---

<sup>20</sup> I termini temporali sono stati ridotti a quarantacinque giorni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013).

necessario acquisire ulteriore documentazione o effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione. Il verificatore, in questo caso, dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie per completare la verifica, sospendendo i termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte di Inail, qualora si determinino le condizioni per l'interruzione/sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

Si riporta di seguito un fac-simile della scheda tecnica con l'indicazione, esplicitata per ciascuna voce nella parte in grigio, di quanto richiesto e di dove indicativamente reperire l'informazione. Laddove il campo indicato nella scheda non è riferibile alla specifica tipologia di attrezzatura di cui trattasi è specificata la dicitura "non applicabile".

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVOROUNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI  
CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI \_\_\_\_\_LOGO/ESTREMI  
SOGGETTO  
ABILITATO CHE  
EFFETTUA LA PRIMA  
VERIFICA PERIODICA  
(EVENTUALE)**SCHEDA TECNICA PER MACCHINA AGRICOLA  
RACCOGLIFRUTTA****MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA****Matricola Inail<sup>21</sup>: .....**

<b>Ragione sociale del fabbricante</b>	indicare la ragione sociale del fabbricante del carro raccoglifrutta rilevabile dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni
<b>Ragione sociale del proprietario</b>	indicare la denominazione del proprietario dell'attrezzatura (eventualmente società di leasing o ditta noleggiatrice) <sup>22</sup> , rilevabile ad es. dal libretto di circolazione, se presente, o dal registro di controllo
Dati identificativi:	
<b>Tipo</b>	si intende il nome comune della categoria di attrezzature cui il modello specifico appartiene, indicato nella dichiarazione di conformità o nelle istruzioni
<b>Modello</b>	indicare il nome, il codice o il numero attribuito dal fabbricante al tipo di attrezzatura. Tale dato può essere reperito dalla dichiarazione di conformità
<b>Numero di fabbrica</b>	riportare il numero che il fabbricante di consueto adotta per identificare una singola macchina che appartiene ad una serie o ad un tipo. Tale dato si può reperire nella dichiarazione di conformità <sup>23</sup> nella quale può essere indicato come numero di serie
<b>Anno di costruzione</b>	riportare la data indicata nelle istruzioni o nella dichiarazione di conformità, ove specificata, o eventualmente l'anno esplicitato sulla marcatura apposta sulla macchina <sup>24</sup>
<b>Carico massimo totale (kg)</b>	indicare la portata massima in kg riportata nelle istruzioni, riferita al palco centrale e agli eventuali palchi estraibili

21 Da assegnare da parte dell'Inail all'atto della comunicazione di messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità (ndr. La presente nota è riportata nel d.m. 11 aprile 2011 nella specifica scheda tecnica con il numero 1).

22 Tale indicazione può non coincidere con il datore di lavoro.

23 Nel caso in cui il fabbricante abbia stilato un'unica dichiarazione CE di conformità che copre una gamma di numeri di serie o partite, rilevare il dato sulla marcatura della macchina o direttamente sull'attrezzatura, specificando tale evenienza nella scheda tecnica.

24 Specificare in tal caso che la rilevazione è avvenuta direttamente sull'attrezzatura.

<b>così ripartito: kg... (compres... person... ) su ogni piattaforma estraibile</b>		riportare il dato relativo al carico consentito sulla piattaforma principale e sulle eventuali piattaforme estraibili, indicando il numero massimo di persone ammesse e il numero di bin a pieno carico	
<b>kg</b>	riportare il dato relativo al carico massimo consentito su ciascuna piattaforma estraibile	<b>(compres... person... ) su ogni piattaforma estraibile</b>	specificare il numero massimo di persone previsto per ciascuna piattaforma estraibile
<b>kg</b>	riportare il dato relativo al carico massimo indicato nelle istruzioni su ciascuna piattaforma estraibile	<b>(compres... person... ) su ogni piattaforma estraibile</b>	specificare il numero massimo di persone indicato nelle istruzioni per ciascuna piattaforma estraibile
<b>Peso in ordine di marcia (kg)</b>		riportare il peso in ordine di marcia ricavato nelle istruzioni. Per <i>peso in ordine di marcia</i> deve intendersi la massa a vuoto del veicolo con l'aggiunta del peso di tutti i liquidi alla massima capacità e una zavorra riferita al peso medio di un guidatore, stabilito in 75 kg	
<b>Carreggiata: anteriore (cm)</b>		riportare la distanza tra i rispettivi centri delle due ruote dell'asse anteriore della macchina, rilevata nelle istruzioni	
<b>Carreggiata: posteriore (cm)</b>		riportare la distanza tra i rispettivi centri delle due ruote dell'asse posteriore della macchina, rilevata nelle istruzioni	
<b>Dimensioni dei cerchi ruota (cm)</b>	riportare il diametro del cerchio indicato nelle istruzioni	<b>Caratteristiche dei pneumatici</b>	riportare le caratteristiche indicate nelle istruzioni
<b>Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso</b>		riportare, ove presente, l'indicazione della data di revisione e/o il numero di edizione e/o un eventuale codice delle istruzioni in dotazione presso l'utilizzatore o il numero di fabbrica dell'attrezzatura, se indicato nelle istruzioni	
<b>Comunicazione di messa in servizio all'Inail di</b>		indicare l'unità operativa territoriale Inail alla quale è stata presentata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione	
<b>in data</b>		riportare la data in cui è stata inoltrata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione all'unità operativa territoriale Inail competente o in alternativa la data di ricezione e l'eventuale protocollo assegnato dall'unità operativa territoriale Inail competente	
<b>Certificazione CE (se applicabile)<sup>25</sup></b>		riportare il numero indicato nella dichiarazione di conformità	
<b>rilasciata da</b>		riportare il nome dell'Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione	
<b>N. O.N.</b>		riportare il numero identificativo dell'Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione	

25 Il ricorso ad un Organismo Notificato per la procedura di certificazione è richiesto solo nei casi in cui sussiste un rischio di caduta verticale superiore a 3 m e laddove il fabbricante non abbia adottato la norma tecnica specifica per tale tipologia di prodotto, la EN 16952. Quest'ultima possibilità è prevista dal 19 marzo 2019, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della suddetta norma.

<b>Descrizione sommaria della macchina agricola raccoglifrutta:</b>			
riportare una sintetica descrizione della macchina reperibile nelle istruzioni, specificando la destinazione d'uso prescritta e gli elementi principali costituenti la macchina			
<b>Macchina semovente/trainata dotata di:</b>			
<b>palco</b>	indicare le dimensioni della piattaforma/palco principale	<b>con sollevamento a</b>	specificare il sistema di sollevamento se a pantografo, a braccio, a colonna, a cremagliera ecc...
<b>ed azionamento</b>	indicare la tipologia di azionamento del palco (idraulico, pneumatico, ecc.)		
<b>palco</b>	indicare le dimensioni dell'eventuale secondo palco (ove presente)	<b>con sollevamento a</b>	specificare il sistema di sollevamento se a pantografo, a braccio, a colonna, a cremagliera ecc... Se il secondo palco non risulta elevabile barrare la dicitura "con sollevamento a " e riportare nel campo la dicitura "FISSO"
<b>ed azionamento</b>	indicare la tipologia di azionamento del palco (idraulico, pneumatico, ecc.), ove prevista		
<b>Piattaforme estraibili (indicare le dimensioni e lo sbalzo massimo)</b>	riportare le dimensioni e la massima estensione orizzontale delle piattaforme estraibili reperibili nelle istruzioni		
<b>Sollevatore anteriore cassoni (tipo e portata)</b>	indicarne tipo (forche, bracci metallici con rulliere, ecc. ), portata e massima elevazione		
<b>Sollevatore posteriore cassoni (tipo e portata)</b>	indicarne tipo (forche, bracci metallici con rulliere, ecc. ), portata e massima elevazione		
<b>Motore marca</b>	indicare marca del motore rilevata dalle istruzioni (solo per macchine semoventi)	<b>tipo</b>	riportare le informazioni riferite al modello di motore rilevate nelle istruzioni ovvero sulla targhetta apposta sul motore (solo per macchine semoventi)
<b>Alimentazione</b>	specificare se trattasi di motore elettrico, diesel, altro (solo per macchine semoventi)	<b>Potenza</b>	specificare la potenza in kWatt riportata nelle istruzioni (solo per macchine semoventi)
<b>Velocità di lavoro (m/s)</b>	riportare il valore della massima velocità di traslazione della macchina in configurazione di lavoro, indicata nelle istruzioni		
<b>Velocità di trasferimento (m/s)</b>	riportare il valore della massima velocità di traslazione del carro nella configurazione di trasporto, indicata nelle istruzioni		
<b>Pressione di taratura del circuito di sollevamento (kPa)</b>	indicare la pressione di taratura dell'impianto idraulico/pneumatico di sollevamento specificata nelle istruzioni		
<b>Tipo di comandi (al posto di guida e sulle piattaforme elevabili)</b>	riportare la tipologia dei comandi presenti su ciascuna postazione di comando indicata nelle istruzioni (ad es. sterzo, joystick leva, pulsante, ecc.)		

<b>Ubicazione dei dispositivi di comando di arresto d'emergenza</b>	indicare numero e posizionamento dei dispositivi di arresto d'emergenza indicati nelle istruzioni
<b>Dispositivi di protezione contro la discesa accidentale del palco elevabile</b>	specificare la soluzione tecnica adottata (ad es. valvole di blocco posizionate sui cilindri oleodinamici)
<b>Dispositivi di sicurezza contro lo schiacciamento ed il cesoiamento</b>	specificare la soluzione tecnica adottata (ad es. teli di protezione , dispositivo automatico di arresto dell'abbassamento della piattaforma/palco, ecc.)
<b>Dispositivi di sicurezza contro il sovraccarico (se presenti)</b>	specificare la soluzione tecnica adottata (ad es. sistema di rilevamento del carico), ove previsto
<b>Dispositivi per impedire la marcia con palco fuori dalla posizione di riposo a velocità superiore a quella di lavoro</b>	specificare la soluzione tecnica adottata (ad es. micro interruttore, rilevatore di prossimità, encoder, ecc..)
<b>Dispositivi per impedire il moto dei palchi durante la marcia a velocità di trasferimento</b>	specificare la soluzione tecnica adottata, riportata nelle istruzioni, ove prevista
	<b>Altri dispositivi di sicurezza installati;</b>
	Indicare i principali dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante e riportati nelle istruzioni. Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, degli altri dispositivi di sicurezza previsti per la specifica attrezzatura
	Dispositivo di rilevamento della presenza dell'operatore a bordo per marcia in avanti automatica
	Allarme di retromarcia
	Dispositivo di limitazione della corsa di sollevamento
	Dispositivi di limitazione automatica della velocità di spostamento
	Dispositivo di interblocco dei comandi
	Sistema di livellamento, ove previsto
	Dispositivo di controllo della pendenza massima (inclinometro)
	Clacson
	Dispositivo protettivo per rilevare la presenza di una persona al di sotto della piattaforma
	Protezione della piattaforma dal rischio di caduta di persone e cose

	Freni di servizio
	Dispositivo di arresto di emergenza
	Avviso visivo per attivazione dei comandi senza fili, ove previsti
	Altri dispositivi di sicurezza eventualmente presenti

**Note:** riportare in questa sezione eventuali annotazioni rilevate nelle istruzioni che il verificatore reputa significative per la definizione dell'anagrafica della macchina e in particolare per la conduzione delle verifiche della stessa

- Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (ad esempio D.P.R. 459/96)<sup>26</sup>.

**Documentazione:**

Dichiarazione CE di conformità      riportare il numero della dichiarazione CE di conformità (ove presente) e la direttiva di prodotto di riferimento (es. 89/392/CEE e s.m.i., 98/37/CE, 2006/42/CE)

data      riportare la data indicata in calce alla dichiarazione CE di conformità, ove presente<sup>27</sup>

La macchina è dotata di:

- Istruzioni per l'uso rev. N      Barrare e riportare, ove presente, l'indicazione della data di revisione e/o il numero di edizione e/o un eventuale codice delle istruzioni in dotazione presso l'utilizzatore o il numero di fabbrica dell'attrezzatura, se indicato nelle istruzioni

- Registro di controllo      indicare se il fabbricante ha previsto un registro di controllo o se nelle istruzioni sono fornite indicazioni affinché ne venga predisposto uno

Luogo e data: .....

**Verificatore  
Nome, Cognome e Qualifica**

Firma

.....

26 Campo non applicabile: i carriraccoglifrutta ante CE non sono oggetto di prima verifica periodica, in quanto, come previsto dalla circolare n. 23 del 13/08/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'attrezzatura ricade nel previgente regime omologativo, al termine del quale rientra nel regime delle verifiche periodiche successive.

27 La data della dichiarazione CE di conformità è obbligatoria per la Direttiva 2006/42/CE e, seppure non esplicitamente richiesta per la Direttiva 98/37/CE, viene solitamente indicata anche in questo caso.



### 4.3 Verbale di prima verifica periodica

La prima verifica periodica, oltre alla compilazione della scheda tecnica identificativa dell'attrezzatura, contempla anche una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:

- accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni, e sinteticamente riportate nella scheda tecnica che andrà ad accompagnare la macchina, e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo, sia per quanto attiene la configurazione dell'attrezzatura che i dispositivi di sicurezza presenti;
- valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell'attrezzatura;
- accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.

La prima parte della verifica prevede il rilevamento di una serie di dati necessari a identificare univocamente l'attrezzatura; tali dati dovrebbero essere riscontrati direttamente sull'attrezzatura; nel caso di macchina marcata CE ai sensi della direttiva macchine, in linea generale, le informazioni possono essere ricavate dall'indelebile marcatura apposta sulla stessa.

Sarà necessario in prima istanza appurare che l'apparecchio in visione corrisponda a quello per il quale è stata richiesta la prima verifica periodica, verificando la corrispondenza tra le informazioni riportate nella scheda tecnica (e desunte dalla documentazione a corredo dell'attrezzatura) e quelle rilevate direttamente sull'attrezzatura.

Nel caso in cui detti dati non dovessero coincidere con quelli riportati nella scheda tecnica non sarà possibile procedere con l'effettuazione della verifica.

Qualora, invece, i dati rilevabili sull'attrezzatura, pur essendo coincidenti con quelli riportati nella scheda tecnica, non dovessero corrispondere, per mero errore, con quelli trasmessi dall'utente all'atto della comunicazione di messa in servizio, il verificatore dovrà riportare nel verbale di verifica, alla voce "osservazioni", la discrepanza rilevata e sollecitare l'utente a comunicare la modifica dei dati per l'aggiornamento della banca dati Inail.

Qualora dovesse risultare mancante la targhetta identificativa della macchina sarà necessario sospendere la verifica, richiedendone il ripristino. Nel caso di attrezzature rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine, l'assenza della marcatura si configura come una non rispondenza al requisito essenziale di sicurezza di cui al punto 1.7.3 della stessa direttiva, per cui, a meno che non si tratti di mero smarrimento, il verificatore dovrà procedere con gli adempimenti previsti al punto 3.2.2. dell'Allegato II al d.m. 11 aprile 2011.

La prima verifica periodica prevede:

- A) l'identificazione dell'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione eventualmente allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata all'unità operativa territoriale Inail competente ovvero alle informazioni riportate nella

richiesta di prima verifica, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni del fabbricante (nome e indirizzo del fabbricante o dell'importatore autorizzato del carro raccoglifrutta, designazione della serie o del tipo, numero di serie, anno di fabbricazione, matricola assegnata dall'Inail in sede di comunicazione di messa in servizio);

B) l'esame documentale di:

1. dichiarazione CE di conformità del carro raccoglifrutta, verificando, in particolare, la corrispondenza delle informazioni riportate sulla dichiarazione con quelle sulla targhetta identificativa apposta sulla macchina;
2. registro di controllo<sup>28</sup>, verificandone la disponibilità e la regolare tenuta; tale documento può essere cartaceo o in formato elettronico;
3. istruzioni dell'attrezzatura, verificando la congruenza tra le indicazioni in esse riportate e quanto riscontrato sulla macchina in verifica;

C) l'accertamento della corrispondenza della configurazione di allestimento dell'attrezzatura con una di quelle previste dal fabbricante nelle istruzioni (ad es. in relazione al numero di piattaforme estraibili);

D) il controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi strutturali, dei comandi e dei circuiti a vista;

E) l'effettuazione di prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza, come riportato indicativamente di seguito.

Si riporta di seguito un fac-simile del verbale di verifica che il verificatore dovrà stilare al termine dell'attività; per ciascuna voce è indicata una breve descrizione delle operazioni che il verificatore è chiamato a compiere.

<sup>28</sup> L'articolo 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che i risultati dei controlli eseguiti sull'attrezzatura sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante siano riportati per iscritto e conservati per almeno tre anni a disposizione degli organi di vigilanza. E' comunque previsto dalla direttiva macchine, sia 98/37/CE che 2006/42/CE, che il fabbricante fornisca il registro di controllo ovvero riporti nelle istruzioni le informazioni circa il contenuto dello stesso.

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

TIMBRO  
SOGGETTO  
ABILITATO CHE  
EFFETTUA LA  
VERIFICA  
PERIODICA

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI  
CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI \_\_\_\_\_

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA**  
(D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno	riportare l'indicazione del giorno in cui è stata effettuata la verifica presso l'utilizzatore	
il sottoscritto	indicare il nome del verificatore che ha condotto la verifica	
ha provveduto alla: <input type="checkbox"/> prima verifica periodica <input type="checkbox"/> verifica periodica (successiva alla prima)	specificare che trattasi di prima verifica periodica	
del/della: <input type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile <input type="checkbox"/> carro raccoglifrutta <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi argani <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile <input type="checkbox"/> gru..... <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne <input type="checkbox"/> idroestrattore <input type="checkbox"/> .....	selezionare la voce "carro raccoglifrutta"	
Tipo:	si intende il nome comune della categoria di attrezzature cui il modello specifico appartiene, indicato nella marcatura apposta sull'attrezzatura ovvero recuperabile dalla scheda tecnica a corredo	
Matricola:	indicare la matricola assegnata dall'Inail all'atto della denuncia di messa in servizio/immatricolazione	
Marca:	indicare la denominazione del fabbricante dell'attrezzatura, rilevabile dalla marcatura apposta sulla stessa	
Mod.:	indicare il nome, il codice o il numero assegnato dal fabbricante al tipo di attrezzatura. Tale dato può essere reperito sulla marcatura apposta sull'attrezzatura	
Nr. Fabbrica:	riportare il numero che il fabbricante di consueto adotta per identificare una singola macchina che appartiene a una serie o a un tipo. Tale dato può essere reperito sull'attrezzatura, indicato come numero di serie	
Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta:	indicare la ragione sociale della Ditta, ovvero nome e cognome della persona fisica, presso cui è utilizzato il carroraccoglifrutta. Nel caso in cui tale dato non coincida con il datore di lavoro, specificare anche ragione sociale e sede legale di quest'ultimo	
Comune:	indicare il comune presso cui si trova l'attrezzatura	
Via e n.:	indicare l'indirizzo completo presso il quale risulta presente il carro raccoglifrutta	

ed ha rilevato quanto segue:

*1) CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE:*

Il verificatore prende visione dei controlli che dai documenti a corredo della macchina risulta siano stati condotti sulla stessa (il datore di lavoro, infatti, ai sensi dell'articolo, 71, comma 9, è tenuto a registrare qualsiasi controllo effettuato), verificando che il datore di lavoro si sia attenuto alle indicazioni riportate nelle istruzioni.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria appurare che non abbiano comportato le condizioni per una nuova immissione sul mercato; in particolare, accertare che l'intervento non abbia introdotto rischi aggiuntivi non presi in considerazione dal fabbricante all'atto dell'immissione sul mercato dell'attrezzatura (aumenti di portata e di potenza, modifiche dimensionali che possono incidere sulla resistenza e/o sulla stabilità dell'attrezzatura, e in generale aumenti dello stato delle sollecitazioni), se necessario acquisendo documentazione aggiuntiva<sup>29</sup>.

Il verificatore procede inoltre ad un controllo visivo di:


- strutture della gru al fine di valutare eventuale presenza di corrosione o sporco (polvere, residui di lavorazione dell'ambiente di lavoro, ecc.);
- contrassegni sui comandi al fine di valutarne la presenza, il posizionamento e la leggibilità;
- involucri di protezione al fine di verificarne l'integrità per garantire l'idoneo grado di protezione;
- marcatura, onde attestarne la leggibilità e l'indelebilità;
- circuito elettrico, verificando l'integrità degli involucri di protezione e il corretto posizionamento dei cavi;
- circuito idraulico, verificando l'assenza di perdite e/o trafilamenti;
- eventuali targhette/pittogrammi per verificarne la presenza, la leggibilità e la coerenza.

Al termine dell'esame il verificatore esprime un giudizio complessivo sulle condizioni generali di conservazione e manutenzione dell'attrezzatura in base all'esame visivo condotto e a quanto rilevato dal registro di controllo.

<sup>29</sup> La necessità di acquisire documentazione aggiuntiva comporta la sospensione della verifica, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012.

2) ESAME DEGLI ORGANI PRINCIPALI:

Il verificatore controlla la corrispondenza a quanto indicato nelle istruzioni e procede inoltre ad un esame visivo degli organi principali della macchina e almeno alle verifiche elencate in tabella.



ORGANO	CONTROLLI
<b>TELAIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare eventuali cricche, deformazioni, corrosione e/o altri danni</li> <li>- Controllare integrità e stato di conservazione degli pneumatici, verificando l'assenza di danni (presenza di tagli, bombature, cerchi danneggiati, bulloni o dadi ruote mancanti)</li> <li>- Verificare la conformità alle specifiche riportate nelle istruzioni (dimensioni, eventuali dispositivi di illuminazione, tipologia di assali oscillanti o fissi, ecc.)</li> <li>- Controllare integrità e stato di conservazione di catene di trasmissione del sistema di motorizzazione (danni o allentamenti)</li> </ul>

ORGANO	CONTROLLI
<p><b>PIATTAFORMA/PALCO ED EVENTUALI BALCONCINI ESTRAIBILI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare integrità e stato di conservazione (corrosione e/o altri danni) dei parapetti (corrimano, dei correnti intermedi e delle fasce fermapiede) e delle piattaforme estraibili, verificando che siano fissate solidamente</li> <li>- Controllare integrità e stato di conservazione (corrosione e/o altri danni) dei punti di ancoraggio per i sistemi di ritenuta dell'operatore (ove previsti) e delle relative marcature</li> <li>- Controllare integrità e stato di conservazione dei mezzi di accesso alla piattaforma</li> <li>- Verificare che il pavimento sia antiscivolamento, autodrenante e permetta l'espulsione di foglie e frutti</li> </ul>
<p><b>STRUTTURA/E DI SOLLEVAMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare presenza di eventuali cricche, corrosione e/o altri danni</li> <li>- Verificare la congruità con quanto riportato nelle istruzioni</li> <li>- Controllare integrità e stato di conservazione dei dispositivi di sicurezza contro intrappolamento o cesoimento (ad es. tendine protettive)</li> </ul>
<p><b>DISPOSITIVI DI COMANDO/STAZIONE DI COMANDO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che le caratteristiche delle stazioni di comando siano coerenti con quanto riportato nelle istruzioni</li> <li>- Accertarsi che sia impedito il comando simultaneo da due diverse stazioni di comando, ove previste</li> <li>- Controllare integrità e stato di conservazione dei dispositivi di segnalazione</li> </ul>
<p><b>SOLLEVATORI PER CASSONI/BIN (ove presenti)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare integrità e stato di conservazione (presenza di eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni)</li> <li>- Controllare integrità e stato di conservazione delle targhettoni di portata</li> </ul>
<p><b>NASTRO TRASPORTATORE/ RULLIERA E GUIDE PER LO SCORRIMENTO DEI CASSONI/ BIN (OVE PRESENTI)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare integrità e stato di conservazione (presenza di eventuali cricche, danni e/o corrosione);</li> <li>- Verificare la congruità con quanto riportato nelle istruzioni</li> <li>- Verificare integrità del dispositivo per il fissaggio dei bins atto ad impedire i movimenti involontari dei bins sulla piattaforma durante il lavoro</li> </ul>
<p><i>3) COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE DI FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA:</i></p> <p>Il verificatore provvede a far eseguire all'operatore informato, formato ed addestrato dal datore di lavoro alla conduzione del carro raccoglifrutta almeno le prove di funzionamento e le prove dei dispositivi di sicurezza di seguito elencate, tenendo conto delle precauzioni e delle indicazioni riportate nelle istruzioni e previste dal fabbricante, con riferimento allo stato dell'arte della EN 16952.</p> <p>Il verificatore esprime un giudizio qualitativo sintetico di indirizzo generale, ad esempio regolare/irregolare.</p>	

ORGANO/DISPOSITIVO	PROVA DI FUNZIONAMENTO
<b>TELAIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che durante le prove a vuoto e con carico di prova (come da istruzioni) non si rilevino anomalie visibili nel comportamento della struttura e/o rumori che inducano a pensare alla presenza di giochi nei collegamenti bullonati o di difetti</li> <li>- Verificare il funzionamento dell'allarme quando la macchina si muove in retromarcia ovvero il corretto funzionamento della camera di visione posteriore, in base alle dotazioni previste dal fabbricante</li> </ul>
<b>PIATTAFORMA/PALCO ED EVENTUALI PIATTAFORME ESTRAIBILI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che durante le prove a vuoto e con carico di prova (come da istruzioni) non si rilevino anomalie visibili nel comportamento della struttura e/o rumori che inducano a pensare alla presenza di giochi nei collegamenti bullonati o di difetti e che non vi siano problemi durante l'estrazione delle piattaforme</li> <li>- Verificare il funzionamento del sistema di apertura/chiusura del varco di accesso alla piattaforma, accertando che sia possibile mantenerlo in posizione chiusa e che non si apra verso l'esterno</li> <li>- Verificare il funzionamento del dispositivo di interblocco associato alla porta di accesso alla piattaforma (o un'apertura simile presente nei parapetti): mantenendola aperta mediante artificio, verificare che, seppure i comandi di sollevamento e/o spostamento sono azionati, il funzionamento della macchina è impedito fino a quando non viene chiusa e fissata la porta ovvero accertare che la porta ritorna automaticamente in posizione chiusa</li> </ul>
<b>STRUTTURA/E DI SOLLEVAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che durante le prove a vuoto e con carico di prova (come da istruzioni) non si rilevino anomalie visibili nel comportamento della struttura e/o rumori che inducano a pensare alla presenza di giochi nei collegamenti bullonati o di difetti</li> <li>- Verificare il funzionamento del dispositivo di blocco della struttura estensibile da utilizzare per operazioni di manutenzione</li> <li>- Verificare il funzionamento della unità di alimentazione secondaria, (es. pompa a mano o valvole di abbassamento per gravità), accertando che la piattaforma sia riportata in sicurezza ad una posizione dalla quale sia possibile abbandonarla senza pericolo</li> </ul>
<b>COMANDI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare il funzionamento dello sterzo provando, con palco in posizione di trasporto, che funzioni senza problemi o difficoltà provando ad effettuare alcune manovre</li> <li>- Verificare che sia impedito l'azionamento non intenzionale</li> <li>- Verificare presenza e funzionamento di un arresto d'emergenza in ciascuna postazione di comando</li> <li>- Verificare che i comandi per sollevamento e abbassamento della struttura estensibile e dei sollevatori dei cassoni/bin ritornino automaticamente in posizione neutra</li> </ul>

ORGANO/DISPOSITIVO	PROVA DI FUNZIONAMENTO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare il funzionamento del dispositivo contro l'uso non autorizzato</li> <li>- Verificare il funzionamento del segnale ottico che indica che la macchina si trova in modalità di spostamento automatica</li> <li>- Verificare il funzionamento dell'avviso continuo per l'attivazione dei comandi senza fili</li> <li>- Accertare che l'utilizzo della struttura estensibile e la funzione di guida elevata siano possibili solo quando i comandi senza fili sono collocati sulla piattaforma in una posizione specificatamente prevista e monitorata</li> <li>- verificare che il dispositivo per rilevare la presenza del comando senza fili non sia facile da bypassare</li> <li>- Verificare il funzionamento del selettore modale che esclude i dispositivi di controllo del carico e/o bypassa l'arresto di emergenza secondo le indicazioni delle istruzioni</li> </ul>
<b>SOLLEVATORI ANTERIORE E POSTERIORE PER CASSONI/BINS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provare il corretto funzionamento del sollevatore al massimo carico consentito nelle istruzioni</li> </ul>
<b>RULLIERA E GUIDE PER LO SCORRIMENTO DEI CASSONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare il funzionamento del sistema di trasporto dei bins secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni</li> <li>- Verificare il funzionamento del sistema di bloccaggio dei bins</li> </ul>
<b>FRENI DI SERVIZIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare il funzionamento del freno di stazionamento provando che agisca repentinamente e arresti la macchina</li> </ul>
<b>SISTEMA DI AUTO LIVELLAMENTO (ove previsto)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A macchina ferma fuori dalla posizione di trasporto verificare che il sistema sia attivato e funzioni in accordo con quanto previsto nelle istruzioni</li> </ul>
<b>CLACSON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplice prova funzionale</li> </ul>
<b>DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LO SCHIACCIAMENTO ED IL CESCOIAMENTO (DETERMINATI DALLA STRUTTURA ESTENSIBILE)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disporre il carro raccogli frutta su terreno piano e livellato, sollevare la piattaforma alla massima altezza e poi comandare l'abbassamento della stessa, introducendo al di sotto del piano di calpestio un oggetto che simuli la presenza di una persona. A questo punto accertare che il dispositivo rilevi la presenza dell'oggetto, arrestando tutti i movimenti pericolosi della piattaforma e mantenendoli arrestati. Una volta rimosso l'oggetto, la riattivazione del movimento deve avvenire solo a seguito di azione intenzionale dell'operatore sul comando apposito</li> <li>- Ove previsto, verificare il "primo limite di discesa" ovvero che durante la fase di discesa della piattaforma il movimento si arresti in una posizione della piattaforma</li> </ul>



ORGANO/DISPOSITIVO	PROVA DI FUNZIONAMENTO
	<p>dove la distanza verticale tra le estremità più esterne del meccanismo di sollevamento a forbice è quella stabilita nelle istruzioni (in ogni caso non meno di 500 mm). Un ulteriore movimento verso il basso deve essere possibile solo dopo un ritardo di almeno 3 s. Un ulteriore comando di abbassamento dato dall'operatore deve causare l'avvio di un allarme uditivo che si distingue facilmente e di un segnale visivo che operino per almeno 1.5 s prima che la piattaforma di lavoro possa essere abbassata. In tutti i casi l'allarme uditivo e visivo devono continuare a funzionare durante tutte le operazioni di abbassamento della struttura estensibile sotto il "primo limite di discesa"</p>
<p><b>DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO IL SOVRACCARICO (se presente)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A macchina ferma su terreno solido e ben livellato, effettuare delle prove di sollevamento della piattaforma con il carico nominale (secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni circa il funzionamento del dispositivo) appurando il corretto funzionamento del dispositivo.</li> </ul> <p>In caso di comportamento anomalo sospendere la prova e far intervenire il manutentore</p>
<p><b>DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Su terreno solido e ben livellato con la piattaforma di lavoro fuori dalla posizione di trasporto verificare che non venga superata la velocità prevista dal fabbricante in base al carico sulla piattaforma</li> <li>- Su terreno solido e ben livellato con la piattaforma di lavoro in posizione di trasporto verificare che non venga superata la velocità prevista dal fabbricante (non superiore a 3,6 m/s)</li> </ul>
<p><b>DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO DELLE PRESENZA DELL'OPERATORE A BORDO PER MARCIA IN AVANTI AUTOMATICA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con macchina su terreno solido e ben livellato, in modalità guida automatica, verificare il funzionamento del dispositivo che deve garantire la presenza dell'operatore a bordo (ad es. tappeto sensibile alla pressione/ pavimento sensibile alla pressione/ sensore ottico), verificando che, laddove tale presenza non venga rilevata, tutti i movimenti motorizzati si fermano</li> </ul>
<p><b>DISPOSITIVI LIMITAZIONE DEL RANGE DI SOLLEVAMENTO (SE PRESENTE)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che la corsa di sollevamento sia limitata automaticamente da arresti meccanici o da dispositivi di arresto non meccanici</li> </ul>
<p><b>DISPOSITIVO DI AUTO LIVELLAMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A velocità moderata condurre la macchina su una pendenza laterale di 5° e verificare che il sistema di auto livellamento agisca automaticamente in conformità a quanto previsto nelle istruzioni</li> </ul>
<p><b>DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA PENDENZA MASSIMA (INCLINOMETRO)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare il corretto funzionamento del dispositivo, accertando che:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- si avvii almeno un segnale visivo al raggiungimento del</li> </ul> </li> </ul>

ORGANO/DISPOSITIVO	PROVA DI FUNZIONAMENTO
	70% della massima pendenza operativa prevista nelle istruzioni; - il segnale acustico raggiunga la massima intensità al 90% della massima pendenza operativa prevista nelle istruzioni; - fuori dalla posizione di trasporto, raggiunta la massima pendenza operativa prevista nelle istruzioni, la piattaforma viene automaticamente fermata
<b>ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA EVENTUALMENTE PRESENTI</b>	- Semplice prova funzionale

Al termine dell'esame il verificatore esprime un giudizio complessivo sul comportamento durante le prove di funzionamento dell'attrezzatura e dei dispositivi di sicurezza, specificando se regolare o irregolare.

**4) CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA:**

Il verificatore dovrà riportare in questa sezione le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo per quanto attiene la configurazione del carro raccoglifrutta (ad es. tipologia e numero di piattaforme, presenza di piattaforme estensibili, tipologia di struttura estraibili, ecc.) e i relativi dati tecnici (dimensioni delle piattaforme, limiti di impiego, portate e altezze di sollevamento e di estensione delle piattaforme, ecc.).

**5) OSSERVAZIONI:**

Indicare eventuali elementi ritenuti significativi rilevati nel corso della verifica non contemplati in altre sezioni del verbale; il verificatore può eventualmente, ove ne ravvisi la necessità, riportare specifiche avvertenze d'uso per la corretta gestione in sicurezza dell'attrezzatura in base alle indicazioni del fabbricante e/o alla legislazione vigente.

**ESITO DELLA VERIFICA**

In base a quanto rilevato e al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
- non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

.....  
 .....

Prendendo in esame gli aspetti considerati nel presente verbale (condizioni generali di conservazione e manutenzione, esame degli organi principali, comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza, configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica) il verificatore è chiamato a stabilire l'adeguatezza o meno, ai fini della sicurezza, dell'attrezzatura, esplicitando in caso di esito negativo, in maniera puntuale, le motivazioni di tale giudizio.

È bene precisare che il parere che il verificatore è tenuto ad esprimere non riguarda la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili.

Tuttavia, qualora nel corso della verifica il verificatore Inail dovesse riscontrare presunte non conformità alla direttiva macchine, ai sensi di quanto previsto al punto 3.1.4 dell'Allegato II al d.m. 11 aprile 2011, è tenuto a darne comunicazione alla sede centrale Inail; mentre il verificatore del Soggetto Abilitato trasmetterà la segnalazione alle unità operative territoriali Inail per il prosieguo di competenza.

Nel caso, invece, di esito negativo della verifica periodica, ai sensi del già richiamato punto 3.1.4, dovrà essere inoltrata comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio.

Luogo e data: .....

**Firma del datore di lavoro  
o suo rappresentante**

**Verificatore  
Nome, Cognome e Qualifica**

Firma

.....

.....

## Appendice - Liste di controllo

Quale strumento di concreto e valido ausilio per i verificatori segue la lista di controllo per una macchina agricola raccoglifrutta, nella quale è riportato, sotto forma di check list, un **elenco non esaustivo** degli elementi costituenti l'attività di verifica. I verificatori potranno integrare la lista di cui sopra, in base alle specifiche peculiarità, legate, ad esempio, alla tipologia di installazione, alle peculiarità dell'ambiente lavoro, allo stato di conservazione, alla particolarità della destinazione d'uso, alle condizioni di impiego, ecc.

Le diverse parti in cui consiste l'attività di prima verifica periodica sono state evidenziate con diversi colori, al fine di renderne anche visivamente più immediata l'individuazione.

**I VERIFICA PERIODICA**

(D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

**MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA**

	<b>ELEMENTO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>RIFERIMENTO</b>
<b>ESAME DOCUMENTALE</b>	Istruzioni	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica	pagg. 33-34
	Registro di controllo	Verificarne esistenza e regolare tenuta	
	Dichiarazione CE di conformità	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica <sup>30</sup>	
	<b>ELEMENTO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>RIFERIMENTO</b>
<b>COMPILAZIONE SCHEDA TECNICA</b>	Matricola Inail	Riportare il numero di matricola assegnato da Inail in fase di comunicazione di messa in servizio	pagg. 35-36
	Dati proprietario e fabbricante	Recuperare i dati dalla richiesta di verifica periodica e dalla dichiarazione CE di conformità	
	Dati identificativi della macchina	Reperire i dati dalla documentazione fornita dal datore di lavoro a corredo dell'attrezzatura (dichiarazione CE di conformità, istruzioni, comunicazione di messa in servizio e richiesta di I verifica periodica all'UOT Inail, ecc.)	
	Descrizione sommaria della macchina	Riportare una sintetica descrizione della macchina in base alle informazioni reperite nelle istruzioni fornite a corredo dell'attrezzatura e alle specifiche richieste nella scheda tecnica (palco, piattaforme, sollevatore, ecc.)	pag. 37
	Tipo di comandi	Riportare la tipologia dei comandi presenti su ciascuna postazione di comando	pag. 37
	Dispositivi di protezione contro la discesa accidentale del palco elevabile	Specificare la soluzione tecnica adottata rilevata nelle istruzioni	pag. 38
	Dispositivi di sicurezza contro lo schiacciamento ed il cesoiamento	Specificare la soluzione tecnica adottata rilevata nelle istruzioni	pag. 38
	Dispositivi di sicurezza contro il sovraccarico (se presenti)	Specificare la soluzione tecnica adottata rilevata nelle istruzioni	pag. 38

30 In caso di assenza della dichiarazione CE di conformità occorre accertare se la macchina è stata immessa sul mercato prima del 21 settembre 1996. In tal caso è necessario che il datore di lavoro proceda secondo le prescrizioni di cui al d.m. 4 marzo 1982.

	ELEMENTO	INTERVENTO	RIFERIMENTO
	Dispositivi per impedire la marcia con palco fuori dalla posizione di riposo a velocità superiore a quella di lavoro	Specificare la soluzione tecnica adottata rilevata nelle istruzioni	pag. 38
	Dispositivi per impedire il moto dei palchi durante la marcia a velocità di trasferimento	Specificare la soluzione tecnica adottata rilevata nelle istruzioni	pag. 38
	Altri dispositivi di sicurezza installati	Riportare l'elenco dei dispositivi non previsti nella scheda e indicati nelle istruzioni. Laddove trattati di optional, specificarlo	pagg. 38-39
	Documentazione	Riportare tutte le indicazioni previste al fine di consentire l'identificazione della documentazione utilizzata per la redazione della scheda tecnica	pagg. 39

		ELEMENTO	INTERVENTO	RIFERIMENTO
<b>REDAZIONE VERBALE</b>	<b>IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA</b>	Dati identificativi della macchina	Reperire i dati direttamente sull'attrezzatura (ad es. targa CE), verificandone la corrispondenza con quanto riportato nella scheda tecnica	pagg. 40-42
		<b>ELEMENTO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>RIFERIMENTO</b>
	<b>CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE</b>	Registro di controllo	Accertare che tutti gli interventi prescritti nelle istruzioni siano stati eseguiti secondo le periodicità indicate nelle istruzioni	pag. 43
		Contrassegni sui comandi	Verificarne presenza, leggibilità e coerenza con quanto indicato nelle istruzioni	
		Targhette/pittogrammi		
		Eventuali altri cartelli previsti		
		Circuito elettrico	Accertarne integrità	
		Circuito idraulico		

		ELEMENTO	INTERVENTO	RIFERIMENTO
<b>REDAZIONE VERBALE</b>	<b>ESAME DEGLI ORGANI PRINCIPALI</b>	Telaio	Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni mediante controllo visivo	pagg. 44-45
		Piattaforma/palco ed eventuali balconcini		
		Gruppo bracci		
		Stabilizzatori		
		Struttura di sollevamento	Verificare la congruità con le caratteristiche individuate nelle istruzioni; controllarne integrità e stato di conservazione	
		Stazioni di comando	Verificare la congruenza con quanto riportato nelle istruzioni o nella dichiarazione di conformità/dichiarazione di corretta installazione (nel caso di radiocomando).	
		Sollevatori per cassoni/bin	Controllare integrità e stato di conservazione, anche delle targhette di portata	
		nastro trasportatore/ rulliera e guide per lo scorrimento dei cassoni/bin	Controllare integrità, stato di conservazione e congruità con quanto riportato nelle istruzioni	
		<b>ELEMENTO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>RIFERIMENTO</b>
	<b>PROVE DI FUNZIONAMENTO</b>	Telaio	Eseguire prove a vuote e con carico di prova per accertare la congruenza del comportamento con quanto indicato nelle istruzioni	pagg. 46-47
		Piattaforma/palco ed eventuali balconcini		pagg. 46-47
		Struttura/e di sollevamento		pagg. 46-47
		Sollevatori anteriore e posteriore per cassoni/bins		pag. 47
		Rulliera e guide per lo scorrimento dei cassoni		pag. 47
Comandi		Verificare la coerenza dei movimenti con i pittogrammi indicati sui comandi		pag. 47
Freni di servizio		Sulla base delle indicazioni riportate nelle istruzioni eseguire le prove del dispositivo	pagg. 47-49	
Sistema di auto livellamento (ove previsto)				
Clacson				
Dispositivi di sicurezza contro lo schiacciamento ed il cesoiamento (determinati dalla struttura estensibile)				

		ELEMENTO	INTERVENTO	RIFERIMENTO
<b>REDAZIONE VERBALE</b>	<b>PROVE DI FUNZIONAMENTO</b>	Dispositivi di sicurezza contro il sovraccarico (se presente)		
		Dispositivi di limitazione automatica della velocità di spostamento		
		Dispositivo di rilevamento della presenza dell'operatore a bordo per marcia in avanti automatica		
		Dispositivi limitazione del range di sollevamento (se presente)		
		Dispositivo di auto livellamento		
		Dispositivo di controllo della pendenza massima (inclinometro)		
		Altri dispositivi di sicurezza eventualmente presenti		
<b>CONFIGURAZIONE ATTREZZATURA</b>	Configurazione rilevata in verifica	Registrare le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo per quanto attiene configurazione e dati tecnici della macchina	pag. 49	
	Dati tecnici rilevati in verifica			




## Appendice - Documentazione

### Circolare del Ministero del lavoro n. 77 del 23 dicembre 1976

MOD. 1

Roma, 21.6 1982

CIRCOLARE N. 77/82

  
**Ministero del Lavoro**  
**della Previdenza Sociale**  
 DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO  
 Div. VII

Bot. In. DIV. VII  
 Allegati 22672/PR-7-G

OGGETTO: D.M. 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza.

AGLI Ispettorati Regionali  
 e Provinciali del Lavoro  
 LORO SEDI  
 All'ENPI  
 Via Alessandria - ROMA  
 Proposteal f. N.°  
 del

Alla Regione Siciliana  
 Assessorato Igiene e Sanità  
 PALERMO

Alla Provincia Autonoma di  
 Bolzano - Ispet.del Lavoro  
 BOLZANO

Alle Organizzazioni Sindacali  
 dei datori di lavoro e dei  
 lavoratori  
 LORO SEDI  
 All'ANCE  
 ROMA

All'ANFIA  
 C.so G.Ferraris, 61 - TORINO  
 All'JNACOMA  
 Via L. Spallanzani, 22/A -ROMA  
 All'ENEL  
 ROMA

Alla Ditta Fontana Ponteggi  
 Sospesi - Via Petrarca  
 MILANO

Alla Ditta Mannesmann Italiana  
 Via S. Sofia, 21 - MILANO  
 Alla Ditta Tractel Italiana  
 V.le Europa, 50  
 COLOGNO MONZESE (MI)

Alla Ditta SKY CLIMBER  
 Via Varese  
 LAINATE (MI)

Alla Ditta C.G.T.  
 CARUGATE (MI)

Alla Ditta CELLA  
 MANDALOSSA (BS)

Alla Ditta PAGLIERO  
 Via Statale, 154 - MANTVA (CR)

680 983-0432 P. Longo -

Si prega di allegare ogni copia della presente circolare, con i relativi studi e indagini, nella risposta  
 all'Ufficio Regionale di Roma e alla Direzione Generale del Lavoro e alla Direzione

Com'è noto in data 4.3.1982 è stato emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il D.M. in oggetto - pubblicato sulla G.U. del 24.3.1982 n. 81 - con il quale viene riconosciuta l'efficacia di nuovi sistemi di sicurezza relativi ai ponteggi sospesi motorizzati e vengono stabilite le specifiche per la costruzione, l'impiego, il collaudo e le verifiche degli stessi.

La disciplina in questione rappresenta un'alternativa di pari efficacia rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione per tutti i ponteggi sospesi motorizzati.

Pertanto, i costruttori potranno scegliere tra il rispetto integrale della normativa antecedente il D.M. sopracitato e i nuovi sistemi indicati nel decreto in questione con le relative procedure.

Al riguardo si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi:

gli interessati dovranno richiedere il collaudo per ogni singolo apparecchio optando, nel caso di apparecchi di serie, tra le due possibilità qui in appresso riportate:

- a) presentazione, volta per volta, dell'intera documentazione tecnica, in allegato all'istanza di collaudo;
- b) presentazione di una documentazione ridotta, quale risulta dall'allegato 1 alla presente circolare, avente valore sostitutivo di quella sopraindicata a condizione, però, che essa sia riferita ad una precedente approvazione del prototipo della serie cui appartiene l'apparecchio in esame.

Le istanze di collaudo vanno prodotte, in carta legale, alla scrivente e, per conoscenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente per la prima o definitiva localizzazione dell'impianto.

L'istanza diretta al Ministero va corredata della documentazione tecnica in duplice copia, di cui una regolarmente bollata, più avanti specificata.

La scrivente, ricevuta l'istanza di cui sopra, assegnerà, per ciascun apparecchio, un numero di matricola, valido per tutto il territorio nazionale, dandone comunicazione al competente Ispettorato e all'interessato, per l'apposizione dello stesso sulle targhe e sui libretti di cui all'art. 3 del D.M. in argomento.

Esaminata quindi la documentazione tecnica, e le integrazioni e rettifiche eventualmente richieste, ed esperiti i necessari accertamenti tecnici, la scrivente provvederà all'approvazione del tipo trasmettendo il relativo provvedimento al richiedente e al competente Ispettorato provinciale del lavoro. Quest'ultimo provvederà al rilascio dei libretti, previ accertamenti relativi: 1) all'esistenza della documentazione di cui all'allegato alla presente circolare; 2) al rispetto dei requisiti di cui al punto 1) dell'allegato A al D.M. già citato; 3) all'effettuazione della prova di funzionamento di cui al punto A 1.2.3. dell'allegato da ultimo citato, fermo restando il rispetto delle vigenti norme generali di prevenzioni infortuni in quanto applicabili.

In ordine alla facoltà, di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del

D.M. 4.3.82, di far effettuare il collaudo, a cura del richiedente, da parte di ingegnere o architetto abilitati -ovviamente limitata ai soli apparecchi che seguono integralmente la normativa di pari efficacia- si precisa quanto segue:

- A) il termine di 40 gg. decorre dalla data di ricevimento della domanda, ovvero da quella di ricevimento delle eventuali integrazioni o modifiche richieste;
- B) la suddetta facoltà è riservata ai soli apparecchi corredati di documentazione completa, ovvero a quelli che fanno riferimento ad una documentazione ridotta, ex allegato alla presente circolare purchè il relativo prototipo sia già stato approvato dal Ministero.

Per quanto riguarda i compiti del collaudatore di cui all'ultimo comma dell'art. 4, questi, nell'ipotesi di intervenuta approvazione ministeriale, coincideranno con quelli pertinenti all'Ispettorato provinciale di cui si è già fatto cenno, mentre, negli altri casi, riguarderanno tutti gli adempimenti previsti dal D.M.

E' appena il caso di ricordare che gli apparecchi non rispondenti integralmente al D.M. in esame (ponteggi manuali, piattaforme costruite in conformità al DPR 7.1.1956 n. 164) restando assoggettati alla precedente normativa, debbono seguire tutte le procedure di cui al D.M. applicativi a suo tempo esaminati, ivi comprese quelle relative alle verifiche periodiche. Si chiarisce inoltre che, mentre ai sensi del DPR n. 164 è possibile collaudare separatamente le parti costituenti il ponteggio sospeso (argani, plance, etc.) il collaudo previsto dal D.M. più volte citato, riguarda l'intero impianto. Ne discende che coloro che realizzano ponteggi assemblando parti di diversa provenienza, dovranno comunque fornire la documentazione completa prevista dal decreto, sottoscrivendola in sostituzione del costruttore delle singole parti.

Si ritiene opportuno precisare, relativamente agli apparecchi già in esercizio, di cui all'art. 5, del decreto in esame, che i medesimi dovranno essere tutti indistintamente muniti di regolare libretto, entro un anno dalla data del decreto, indipendentemente da chi vi provveda (costruttore o utente).

Ne consegue che gli apparecchi preesistenti - non già in regola ai sensi del già citato D.P.R. n. 164, e quindi già muniti di libretto rilasciato dall'ENPI - dovranno necessariamente sottostare alle prescrizioni del D.M. 4.3.82, ivi comprese quelle di cui all'art.2. A tal fine gli interessati dovranno produrre istanza in carta legale alla scrivente, accompagnandola con una documentazione completa analogamente a quanto precedentemente esposto relativamente ai nuovi impianti.

Per quanto concerne infine le verifiche periodiche le medesime, alla luce di quanto precede, saranno di competenza rispettivamente dell'ENPI e dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, a seconda che le macchine siano integralmente rispondenti al DPR n. 164, ovvero al D.M. 3.4.82.

Lo stesso criterio va, ovviamente, seguito per le verifiche periodiche da effettuare entro il primo anno di validità del decreto ministeriale,

intendendosi che il richiedente dovrà avere preventivamente realizzato l'adeguamento della macchina all'una o all'altra normativa.

Sempre a tale fine sarà cura degli Ispettorati che hanno in deposito la seconda copia del libretto trasmetterla agli uffici territorialmente competenti qualora l'apparecchio, di tipo mobile, abbia cambiato sede di installazione.

Inoltre, per assicurare una sollecita effettuazione delle procedure di collaudo e verifica, si segnala l'opportunità che costruttori e/o utenti forniscano i mezzi e l'assistenza necessari per le operazioni sopracitate, assicurando, in particolare, la presenza del manutentore.

Da ultimo, relativamente agli apparecchi di cui al punto 9 dell'allegato A del D.M. di che trattasi, si allegano alla presente le misure integrative cui debbono sottostare le macchine in questione, approvate dalla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni.

I costruttori dei suddetti apparecchi dovranno così conformare la propria produzione a quanto ivi specificato seguendo le procedure di cui alla presente circolare per quanto riguarda i collaudi e le approvazioni di tipo.

Per questi ultimi apparecchi si fa riferimento al D.M. solo per quanto non espressamente indicato nelle allegate misure integrative.

IL MINISTRO

Firmato il Ministro DI GIESI

PER COPIA CONFORME

*Di Giesi*



## Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 9 del 12/01/2001

## Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro

<p>CIRCOLARE N. 9/2001 12 gennaio 2001 PROT. 20073/PR MAC Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII - OGGETTO: Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.96, n. 459 e dell'art. 46 della L. 24.4.98, n. 128.</p>	<p>ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDI ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. E DEL PERSONALE - DIV. VII Coordinamento Ispezione Lavoro ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI LORO SEDI e.p.c. AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA D.G.S.P.C. - Ispett. Tecnico ALL'ISPESL - D.OM e D.T.S. ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA' ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DIP. SERV. SOCIALI - SERV. LAVORO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO LORO SEDI</p>
---	--

Come noto, le disposizioni del D.P.R. n. 459/96 e quelle dell'art. 46, comma 1, della Legge n. 128/98 hanno comportato profonde innovazioni nel preesistente regime giuridico/amministrativo relativo alle macchine e alle attrezzature ad esse assimilate. Ne è risultato profondamente innovato, tra gli altri, l'intero sistema dei collaudi e, relativamente ad alcuni aspetti di contenuto, quello delle verifiche periodiche di determinate attrezzature di lavoro.

Circa questi aspetti, sono pervenute alla scrivente, nel tempo, richieste di chiarimenti alle quali si è dato di volta in volta riscontro. Tuttavia, considerata la valenza generale della questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento da parte degli Uffici territoriali, sentita anche la Div. VII della D. G. AA. GG., competente per il Coordinamento dell'Ispezione del Lavoro, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee di comportamento.

**Premessa**

Sul piano generale, occorre osservare che le disposizioni indicate in oggetto sono riferite solo alle macchine ed attrezzature ad esse assimilate che, in applicazione della omonima direttiva, recano la marcatura CE e sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità, vale a dire le macchine che godono della prerogativa della libera circolazione sul mercato dei Paesi aderenti all'Unione europea e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).

L'applicazione del principio della libera circolazione dei prodotti conformi alle direttive comunitarie che li riguardano comporta, a partire dalla data di entrata in vigore della corrispondente direttiva, il divieto per gli Stati membri dell'Unione di introdurre o mantenere in vigore qualsiasi disposizione di carattere costruttivo o di controllo preventivo (all'immissione nel circuito commerciale o alla messa in servizio) che sia in contrasto con la medesima direttiva, in quanto il requisito della conformità alle corrispondenti esigenze è da ritenersi



soddisfatto mediante l'apposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità.

Conseguentemente, l'art. 2 del DPR n. 459/96 citato ha stabilito che l'attestazione di conformità e l'apposizione della marcatura CE da parte del fabbricante rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti a ritenere soddisfatte le procedure formali ed i requisiti di sicurezza previsti per il prodotto "macchina" e consentire l'immissione sul mercato o in servizio dei singoli esemplari, mentre l'art. 46, della Legge n. 128/98 ha dato attuazione formale al suesposto principio.

Più in dettaglio, il comma 1 del citato art. 46 ha stabilito la disapplicazione delle disposizioni di omologazione, vale a dire la cessazione dei regimi nazionali di controllo preventivo precedentemente applicati a determinate categorie di prodotti per effetto di disposizioni contenute in previgenti atti legislativi.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le disposizioni di carattere costruttivo contenute negli atti legislativi assumono lo status di norme (cioè di documenti di riferimento destinati ad essere applicati su base volontaria) e sancisce, così, la loro non coerenza quando si tratti di macchine fabbricate nel regime individuato dalla relativa direttiva.

Può essere utile rilevare che l'abrogazione in forma esplicita di tali atti non sarebbe stata possibile, neppure al momento della emanazione del D.P.R. n. 459/96, poiché:

- avrebbe prodotto una sorta di discontinuità giuridica determinando la cessazione della regolamentazione nazionale dei prodotti già messi in servizio alla data di entrata in vigore delle direttive,
- avrebbe rappresentato una vera e propria deregolamentazione - per vacatio legis - di quei prodotti già compresi nel campo di applicazione di norme nazionali abrogate ma non compresi in quello della direttiva "macchine"
- avrebbe, contestualmente, comportato l'abrogazione del complesso delle disposizioni comportamentali o di uso in esse contenute, determinando un'altra deregolamentazione.

#### Il regime dei controlli preventivi

Riguardo a questo aspetto, ribadito che ogni forma di controllo preventivo sulle macchine recanti la marcatura CE è divenuta inapplicabile ed osservato che per omologazione deve intendersi - giusta la definizione riportata nell'art. 2 del D. L. 30 giugno 1982, n. 390 convertito nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 - la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..." deriva, dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva macchine, e con riguardo alle attrezzature rientranti nella competenza di questo Ministero, sono divenute inapplicabili le disposizioni di cui:

- al punto 36 dell'allegato A al D.M. 2.4.81, relativamente alle verifiche di prima installazione degli elevatori trasferibili non installati stabilmente,
- all'art. 2 del D.M. 4.3.82, relativamente al collaudo dei ponteggi sospesi motorizzati e delle attrezzature assimilate (vedasi il punto 9 dell'allegato A al citato decreto e la Circolare n. 30/82),
- all'art. 30 del D.P.R. n. 164/56 e circolare n. 97/87, limitatamente all'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego dei ponteggi a piani di lavoro autosollevanti.

Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà essere direttamente fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che gli stessi abbiano curato che le stesse, oltre a recare la marcatura CE ed essere munite di dichiarazione di conformità, siano state, ove necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.

#### Le verifiche periodiche

Come già osservato, l'applicazione dell'art. 46.1 citato si riferisce solo alle disposizioni omologative, pertanto il regime delle verifiche periodiche obbligatorie per le macchine continua a trovare applicazione anche per quelle recanti la marcatura CE. Relativamente a quelle di competenza degli organi periferici di questa Amministrazione, vale a dire quelle di cui al D.M. 4.3.82, si precisa quanto segue.

Per consentire all'organo tecnico incaricato di programmare ed effettuare entro le prescritte scadenze le verifiche biennali, gli utenti degli esemplari recanti la marcatura CE dovranno inoltrare una specifica

comunicazione di messa in servizio dell'apparecchiatura alla Direzione generale dei Rapporti di lavoro - Divisione VII - di questo Ministero entro i sottoindicati termini, che si ritengono ragionevolmente congruenti con le esigenze, rispettivamente, degli utenti e dell'organo di controllo:

- novanta giorni dalla data della presente nota, se l'apparecchio cui la comunicazione si riferisce risulta già messo in servizio alla data della presente, sempreché non sia stato già provveduto in tal senso,
- novanta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio, per apparecchi messi in servizio successivamente alla data della presente.

Le comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare compiutamente sia l'utilizzatore, sia l'esemplare dell'apparecchio.

La suddetta Divisione, ricevuta la comunicazione, assegnerà alla macchina il numero di matricola nel registro generale delle matricole e comunicherà tale registrazione sia all'utente, sia al Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio di installazione, per l'inserimento nello scadenziario delle verifiche, la periodicità delle quali decorrerà dalla data della messa in servizio della macchina.

Peraltro, visto il permanere dell'obbligo di richiesta di verifica da parte dell'utente alla competente D.P.L. - S.I.L. (art. 4, c. 2, D.M. 4 marzo 1982), quest'ultima, ove accerti che non è stata effettuata la comunicazione al Ministero, dovrà provvedere a comunicarlo alla scrivente.

Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in argomento, si ritiene opportuno specificare che esse dovranno essere volte a controllare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante, in termini di conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso e, in particolare, dei suoi dispositivi di sicurezza. Per quel che attiene alle modalità di esecuzione delle prove di carico si precisa che dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella norma di riferimento adottata dal fabbricante in sede di progettazione, ovvero, in mancanza, quelle previste al punto A.2 dell'appendice A al D.M. 4.3.1982, ma con carico pari a quello di servizio dichiarato dal fabbricante.

Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di verifica si accertino palesi non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del D.P.R. n. 459/96, ne dovrà essere data comunicazione ai competenti Servizi del Ministero Industria e del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale secondo la procedura prevista all'art. 7.3 del medesimo decreto e dovranno essere applicate le pertinenti procedure di cui alle lettere circolari n. 1067 del 30.9.1999 e n. 2182 del 20.12.2000 della D.G. AA. GG. e del personale - Coordinamento Ispezione lavoro.

#### La prima delle verifiche periodiche

Relativamente alla prima delle verifiche periodiche va solo aggiunto che essa, non costituendo un momento di controllo della conformità ai requisiti costruttivi ai fini delle procedure di sorveglianza del mercato di cui all'art. 7.1 del D.P.R. n. 459/96, non comporta, per il soggetto che la effettua, la facoltà di entrare preventivamente e sistematicamente nel merito dei particolari delle scelte tecniche operate dai fabbricanti (relazioni di calcolo, prove sperimentali, di laboratorio, ecc.). Pertanto il funzionario tecnico incaricato, oltre a svolgere i riscontri e le prove di cui già si è detto, avrà cura di rilevare, riportandoli sul libretto già previsto dal D.M. 4.3.82, i dati caratteristici dell'attrezzatura in questione, riferiti alla sua configurazione costruttiva e di impiego ed agli apprestamenti di sicurezza predisposti dal fabbricante, quali desumibili dall'esame diretto ovvero dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo dell'attrezzatura stessa. Va da sé che il libretto di cui sopra fungerà da guida indicativa per la raccolta dei dati stessi e che potrà essere integrato con l'annotazione di quelli comunque ritenuti necessari. Quanto precede viene suggerito in particolare per consentire, nel seguito, la verifica, in maniera certa, del mantenimento delle originarie caratteristiche dell'esemplare e per consentire l'individuazione di eventuali modifiche costruttive o variazioni delle modalità di utilizzo successivamente sopravvenute al fine di valutare, in relazione alle definizioni di cui agli artt. 1.3 e 1.4 del D.P.R. n. 459/96, se i soggetti che le hanno apportate abbiano operato nel rispetto delle procedure in materia di dichiarazione di conformità stabilite dal medesimo decreto. Rilevati i dati caratteristici di cui sopra, occorrerà prendere nota, ove necessario, delle condizioni di installazione e valutare la congruità della utilizzazione alla destinazione stabilita dal fabbricante.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa M.T. Ferraro)

**Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23  
del 13 agosto 2012**



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

**Divisione VI**

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del  
lavoro**

**D.G. per l'Attività Ispettiva**

**Coordinamento Tecnico  
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle  
Regioni**

**Provincia autonoma di  
Trento**

**Provincia autonoma di  
Bolzano – Ag. Prov. Prot.  
Ambiente e Tutela del  
lavoro**

**ASL (per il tramite degli  
Assessorati alla Sanità delle  
Regioni)**

**INAIL**

**Organizzazioni  
rappresentative dei datori  
di lavoro**

**Organizzazioni  
rappresentative dei  
lavoratori**

**e, p.c. a : Ministero dello Sviluppo**

CM/visc n. 3



Economico

Ministero della Salute

LORO SEDI

<i>Prot. n.</i>	<i>Allegati n.</i>	<i>Rif. nota prot. n.</i>	<i>del</i>
-----------------	--------------------	---------------------------	------------

---

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.**

---

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011 e n. 11/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui All’allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

**1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali**

Fermo restando quanto previsto al punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando “*la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza*”), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa. L’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l’intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.

Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.

CMScv n. 3

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
 Via Formovo, 8 – 00192 Roma  
 Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
 Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

## 2. Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come “servizi di natura intellettuale”, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

## 3. Attrezzature di lavoro noleggate senza operatore o concesse in uso

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure.

## 4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:

- a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
- b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

## 5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”, non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (“apparecchio a

Contee. n 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

*funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa*”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

## 6. Ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.

## 7. Carrelli commissionatori

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l’obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai **carrelli commissionatori**, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall’operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili (*“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.”*, secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d’uso la possibilità di utilizzare l’attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

CM/et n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Forno, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

**8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività**

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

**9. Spostamento delle attrezzature di lavoro**

Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

**10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro**

**A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.**

1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell'Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, *“la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL”*. L'INAIL provvederà all'effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011.
2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
  - a) Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta

CM04c n. 5

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
 Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
 Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
 Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



**Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11  
del 25 maggio 2012**



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

**Divisione VI**

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del  
lavoro**

**D.G. per l'Attività Ispettiva**

**Ministero dello Sviluppo  
Economico**

**Ministero della Salute**

**Coordinamento Tecnico  
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle  
Regioni**

**Provincia autonoma di  
Trento**

**Provincia autonoma di  
Bolzano – Ag. Prov. Prot.  
Ambiente e Tutela del  
lavoro**

**ASL (per il tramite degli  
Assessorati alla Sanità delle  
Regioni)**

**INAIL**

**Organizzazioni**

CMcirc n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

rappresentative dei datori  
di lavoro

Organizzazioni  
rappresentative dei  
lavoratori

LORO SEDI

Prot. n. Allegati n. Rif. nota prot. n. del

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011** concernente la **“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.11, tenuto conto della circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all’allegato III dello stesso decreto e d’intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l’INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

#### **1. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE**

Premesso che l’articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso decreto, e che il D.M. 11.04.2011 individua nell’INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l’attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011. A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:

- a. ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
- b. deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
- c. deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro, ovvero:
  - i. tipologia di attrezzatura di lavoro;
  - ii. matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
- d. deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;

CM/circ. n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



e. data di richiesta.

In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, si intende:

- a. in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- b. in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- c. in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- d. in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

## 2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

Il D.M. 11.04.2011 stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'articolo 71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:

- a. al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4, secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- b. in caso di superamento dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.M. 11.04.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e b)), possono essere incaricati anche i soggetti

CM/circ n 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11.04.2011.

### 3. Interruzione o sospensione dei termini temporali

I termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 si interrompono ove il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.

Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

### 4. ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE

Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell'elenco locale di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.


### 5. MODULISTICA

Con l'entrata in vigore del DM 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell'allegato IV dello stesso decreto.

### 6. TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giuseppe/Umberto Mastropietro)



CN/circ n 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it





## Circolare dell'Inail n. 12 del 13 maggio 2019

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale  
Direzione centrale ricerca  
Direzione centrale organizzazione digitale

Circolare n. 12

Roma, 13 maggio 2019

Al Dirigente Generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture  
centrali e territoriali

e, p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti  
delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di  
valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

### Oggetto

Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA.

### Quadro normativo

- /// **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:**  
"Codice dell'amministrazione digitale".
- /// **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2001:**  
"Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- /// **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:**  
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462:**  
"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- /// **Decreto ministeriale 11 aprile 2011:** "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

- ⚡ **Decreto ministeriale 29 febbraio 1988:** "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>".
- ⚡ **Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93:** "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" e successive modificazioni.
- ⚡ **Decreto ministeriale 23 settembre 2004:** "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup> e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m<sup>3</sup>".
- ⚡ **Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329:** "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
- ⚡ **Decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628:** "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- ⚡ **Decreto ministeriale 1° dicembre 1975:** "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

### Premessa

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti.

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunicano, entro 30 giorni, all'Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e in viiino, altresì, la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all'assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.

Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l'utilizzatore ha l'obbligo

di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio.

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, le cui disposizioni si applicano ai seguenti gruppi di attrezzature:

- Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;
- Gruppo SP Sollevamento persone;
- Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento.

Il Titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni. In particolare l'articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve essere presentata una denuncia all'Inail per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto.

L'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l'Inail provveda al riconoscimento d'idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autorizzate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628.

### **Rilascio dell'applicativo CIVA**

Con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 27 maggio 2019, l'Inail mette a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoriportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione,

taratura valvola- saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa. Fino al completamento dei servizi *online*, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec). Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell'Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.

Considerato che il nuovo applicativo CIVA consente un'interlocuzione più agevole con l'utente per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste (per esempio, emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.), si ritiene opportuno invitare l'utente a voler verificare la correttezza dell'indirizzo Pec dedicato, e a curarne il costante aggiornamento, in quanto indispensabile per le comunicazioni che l'applicativo invia e riceve al/dal richiedente.

Con questo rilascio si realizza, inoltre, il collegamento dei processi di lavoro concernenti le attività amministrative di certificazione e verifica con le altre procedure Inail, ivi incluso il servizio "pagoPA@Inail", tramite il quale l'utente Inail può effettuare i propri pagamenti verso l'Istituto. Il pagamento attraverso il sistema "pagoPA" consente l'abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso.

Con la messa in esercizio di CIVA, pertanto, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da "pagoPA" (es. carta di credito, *home banking*, *PayPal*, etc); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell'Inail dedicata al servizio <https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do> ovvero il sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) [www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa](http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa).

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione - tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Nel sistema CIVA, inoltre, è rinvenibile, per ciascun utente, la lista degli impianti e degli apparecchi a esso associati -con indicazione della relativa matricola- presenti negli archivi dell'Istituto.

È tuttavia possibile che per carenza di dati nella fase di migrazione non sia stato possibile effettuare l'abbinamento tra utente e impianto/apparecchio posseduto. È stata, pertanto, sviluppata una funzione che consente all'utente di richiedere la visualizzazione degli impianti/apparecchi gestiti attraverso l'indicazione della matricola, non presente in prima battuta nella lista delle apparecchiature, consentendone così l'associazione.

È possibile anche per gli utenti comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura ovvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Le richieste presentate prima dell'entrata in esercizio dell'applicativo CIVA e ancora in corso di trattazione sono inserite nel nuovo sistema.

Qualora l'utente non dovesse trovare una richiesta presentata potrà utilizzare la funzione di "richiesta di visualizzazione delle pratiche presentate" indicando la matricola dell'impianto/apparecchio oggetto della prestazione, consentendone così l'associazione, ovvero potrà contattare direttamente la Uot Inail alla quale era stata presentata la richiesta.

### Istruzioni per la profilazione

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail [www.inail.it](http://www.inail.it).

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi *online* (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato un nuovo profilo, "consulente per le attrezzature e impianti", per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell'espletamento degli incarichi loro affidati.

Per le Pubbliche amministrazioni non titolari di Pat è previsto l'accesso a CIVA con il profilo di Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato.

Non utilizza questa modalità il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale è in corso lo sviluppo di sistemi di identità federata. Fino al rilascio di tali sistemi le richieste dei servizi in questione potranno essere effettuate dal personale scolastico a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o da un consulente tecnico tramite il canale telematico CIVA. In tale ultimo caso, il consulente per le attrezzature e impianti dovrà accedere ai servizi *online* di Inail e indicare il plesso scolastico per il quale intende operare.

Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti delegati) l'accesso a CIVA è consentito attraverso il profilo di "Utente con credenziali dispositive", e l'indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende operare nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato).

Il profilo di "Utente con credenziali dispositive" è acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it), oppure effettuando l'accesso con una delle modalità di seguito riportate:

- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell'Inail previa compilazione dell'apposito modulo reperibile nel portale alla sezione

"ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".

Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Servizi *online* - Istruzioni per l'accesso".

Dopo aver cliccato su "ACCEDI AI SERVIZI *ONLINE*", il sistema chiede di effettuare il *login*.

Confermati i dati immessi, appare la "My Home" con l'elenco dei servizi *online* dell'Istituto ai quali l'utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento, ivi inclusi quelli di "Certificazione e verifica" -> CIVA.

### **Assistenza agli utenti**

Nelle aree "Supporto" e "Recapiti e contatti" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it) è a disposizione dell'utenza il servizio "Inail risponde" per l'assistenza e il supporto nell'utilizzo dei servizi *online* e per approfondimenti procedurali. Nell'area "Supporto" sono altresì disponibili per la consultazione le *faq* e il manuale.

Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al *Contact center* Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello







